
CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE

Datato []

tra

[]

In qualità di Emittente

e

[]

e

[]

In qualità di Sottoscrittore[i]

avente ad oggetto

l'emissione da parte dell'Emittente di Titoli per € [] al tasso del [] per cento
in scadenza []

Avvertenza

Il presente modello di documentazione è fornito a puro titolo informativo. Intende offrire un'illustrazione pratica della documentazione relativa ai titoli utilizzabile nel quadro dell'Euro PP Charter. È concepito per essere adattato in funzione delle trattative tra l'Emittente e i Sottoscrittori.

È stato elaborato per l'uso nel contesto di un'emissione di Titoli non quotati, privi di rating, non garantiti, generanti un interesse a tasso fisso, emessi in forma nominativa e ammessi alle operazioni di Euroclear France, da parte di una società che non ha già emesso titoli (azionari od obbligazionari) quotati.

La presente documentazione dovrà essere adattata nel caso di qualunque emissione che esuli dall'ambito di applicazione del summenzionato quadro. Particolare attenzione deve essere prestata all'importanza, per ciascuna parte, di negoziare i termini contrattuali di ogni operazione (in special modo le clausole informative e degli impegni, per le quali potranno essere utilizzate le corrispondenti disposizioni del modello di contratto di finanziamento), che varieranno tra l'altro in funzione delle caratteristiche specifiche dell'operazione in questione, della situazione dell'Emittente e delle condizioni di mercato.

Le relazioni tra l'arranger/gli arranger e/o gli agenti collocatori, se del caso e l'Emittente, sono disciplinate da un contratto di mandato che dovrà essere redatto e negoziato separatamente oppure mediante una modifica del presente contratto di sottoscrizione, a scelta delle parti.

L'eventuale necessità di garantire la riservatezza delle informazioni comunicate dall'Emittente al momento della preparazione dell'emissione e/o durante l'esistenza dei titoli emessi può essere trattata nell'accordo di riservatezza, un modello del quale figura nell'Euro PP Charter e/o nell'ambito della presente documentazione (nel qual caso, le disposizioni in oggetto dovrebbero essere integrate).

Nessun contributore (diretto o indiretto, autore o partecipante ai vari gruppi di lavoro e consultazioni di mercato) alla redazione del presente documento sarà in alcun modo responsabile di quanto in esso contenuto.

Il presente documento è stato redatto in collaborazione con l'International Capital Market Association.

INDICE

1.SOTTOSCRIZIONE.....	3
2.REGOLAMENTO	3
3.IMPEGNI DELL'EMITTENTE.....	4
4.SPESE.....	4
5.DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'EMITTENTE	5
6.CONDIZIONI SOSPENSIVE	12
7.RISOLUZIONE	13
8.[COMUNICAZIONE A UN FORNITORE DI SERVIZI DI CODIFICA	13
9.Comunicazioni	14
10.LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	14
ALLEGATO 1 AL CONTRATTO: TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI.....	16
ALLEGATO 1 AI TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI: MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	34
ALLEGATO 2 AI TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI: ELENCO DELLE GARANZIE REALI E/O DELLE QUASI-GARANZIE REALI ESISTENTI ALLA DATA DI EMISSIONE.....	36
ALLEGATO 2 AL CONTRATTO IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE.....	37

IL PRESENTE CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE (IL "CONTRATTO") È STIPULATO TRA:

1. [], società [] con sede legale in []
(l'"**Emittente**"), da una parte e
2. [], società [] con sede legale in [],
[[], società [] con sede legale in [],]
(il/i "**Sottoscrittore[i]**"), dall'altra.

PREMESSO CHE:

- (A) L'Emittente intende procedere all'emissione di titoli per un importo pari a [€] [] al tasso del [] per cento in scadenza [] (i "**Titoli**"). I termini e le condizioni dei Titoli (le "**Condizioni**", la "**Condizione**" in riferimento a un articolo specifico delle Condizioni) sono riportati nell'Allegato 1 al presente Contratto.

Ove consentito dal contesto e salvo altrimenti indicato, i termini e le espressioni definiti nelle Condizioni avranno lo stesso significato nel presente Contratto.

- (B) L'emissione dei Titoli da parte dell'Emittente è stata autorizzata ai sensi di una delibera della/del [assemblea generale/consiglio d'amministrazione/comitato esecutivo/direttore] dell'Emittente datata [].
- (C) I Titoli saranno emessi in forma nominativa (*au nominatif*) in regime di dematerializzazione ciascuno con un valore nominale di [€] [100.000]. La proprietà dei Titoli sarà attestata da pertinenti scritture (*inscription en compte*) in conformità all'articolo L. 211-3 del Codice Monetario e Finanziario francese. A fronte dei Titoli non sarà rilasciato alcun documento fisico di proprietà (inclusi i *certificats représentatifs*, ossia certificati rappresentativi, ai sensi dell'articolo R. 211-7 del Codice Monetario e Finanziario francese).¹
- (D) Entro e non oltre la Data di Regolamento, tra l'Emittente e [], quale fiscal agent, agente pagatore, [agente di calcolo], agente responsabile dell'opzione put e conservatore del registro (il "**Fiscal Agent**") sarà stipulato un contratto per servizi finanziari avente ad oggetto i Titoli (il "**Fiscal Agency Agreement**").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. SOTTOSCRIZIONE

Subordinatamente alle disposizioni del presente Contratto, l'Emittente si impegna a emettere i Titoli e il/i Sottoscrittore[i] [, individualmente e non in solido,] si impegna[no] a sottoscrivere ed effettuare i pagamenti per [i Titoli/il numero di Titoli rispettivamente indicato per ciascuno di essi nell'Allegato 2 al presente Contratto (l'"**Impegno di Sottoscrizione**")] alla Data di Regolamento (come definita nell'articolo 2) a un prezzo pari al [] % dell'importo nominale totale dei Titoli (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").

2. REGOLAMENTO²

Fatto salvo il soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive di cui all'articolo 6, il Fiscal Agent dovrà corrispondere all'Emittente il Prezzo di Sottoscrizione entro e non oltre le ore

¹ Da adattare qualora i Titoli siano emessi in forma diversa (es. titoli non dematerializzati) ovvero non siano soggetti al diritto francese.

² Da adattare nel caso di emissioni non soggette al diritto francese ovvero nel caso di Titoli regolati in sistemi di compensazione diversi o al di fuori di un sistema di compensazione.

[11.00 (ora di Parigi)] del giorno [__] ovvero qualunque altra ora e/o data eventualmente concordate tra l'Emittente e il Fiscal Agent (la "**Data di Regolamento**") in fondi immediatamente disponibili da trasferire a, o all'ordine dell'Emittente. Tale pagamento dovrà essere corrisposto a condizione che (i) l'Emittente abbia adottato tutte le misure necessarie per detto pagamento e ottenuto (o un rappresentante agente a suo nome e per suo conto abbia ottenuto) conferma da Euroclear France che i Titoli sono iscritti nei registri del Fiscal Agent alla Data di Regolamento e che (ii) il Fiscal Agent abbia ricevuto dal/i Sottoscrittore[i] [, individualmente e non in solido,] il pagamento [del Prezzo di Sottoscrizione/dei rispettivi Impegni di Sottoscrizione].

L'Emittente conferma di avere impartito istruzioni al Fiscal Agent di consegnare a Euroclear France a suo nome e per suo conto, in conformità ai Moduli DSD (come di seguito definiti), una lettera contabile (*lettre comptable*) relativa ai Titoli, almeno un (1) Giorno Lavorativo prima della Data di Regolamento. I Titoli saranno detenuti da Euroclear France all'ordine dell'Emittente fino a quando il Fiscal Agent abbia corrisposto il Prezzo di Sottoscrizione.

Alla Data di Regolamento, l'Emittente farà sì che i Titoli siano accreditati sul conto del Fiscal Agent per il tramite di Euroclear France. Al regolamento, il Fiscal Agent dovrà immediatamente accreditare i Titoli sul conto del/i Sottoscrittore[i] presso il Conservatore del Registro e/o il/i relativo/i Titolare[i] del Conto, a seconda del caso, per il tramite di Euroclear France.

Ai fini del presente Contratto, "**Moduli DSD**" indica i modelli pubblicati da Euroclear France nella descrizione dettagliata dei propri servizi.

3. IMPEGNI DELL'EMITTENTE

L'Emittente si impegna nei confronti del/i Sottoscrittore[i] a:

- (a) sottoscrivere il Fiscal Agency Agreement entro e non oltre la Data di Regolamento;
- (b) farsi carico e pagare (i) qualunque imposta di registro o altri tributi o imposte, inclusi interessi e penali, dovuti sulla o in relazione all'emissione dei Titoli e alla sottoscrizione del presente Contratto e del Fiscal Agency Agreement o alla relativa esecuzione, e (ii) qualunque imposta sul valore aggiunto, sul fatturato o di natura simile dovuta a fronte di qualsiasi importo pagabile dall'Emittente ai sensi del presente Contratto o altrimenti in riferimento alle operazioni previste dal presente Contratto;
- (c) non rilasciare, e provvedere affinché nessuna Controllata e nessun rispettivo amministratore, dirigente esecutivo o dipendente rilascino, tra la data del presente Contratto e la Data di Regolamento (entrambe incluse), senza la previa approvazione del/i Sottoscrittore[i], alcuna comunicazione relativa all'emissione dei Titoli, salvo ove ciò sia richiesto dalla legge e, in tal caso, previa consultazione con il/i Sottoscrittore[i] in merito a tale comunicazione;
- (d) mantenere il centro dei propri interessi principali (come tale termine è usato nell'Articolo 3(1) del Regolamento n. 1346/2000 del Consiglio dell'Unione Europea, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza) all'interno di uno Stato membro dell'Unione Europea;³ e
- (e) usare il Prezzo di Sottoscrizione ai fini di [__].

4. SPESE

L'Emittente si farà carico di e pagherà ogni genere di commissioni, costi e spese e rimborserà al/ai Sottoscrittore[i] qualunque commissione, costo e spesa che questo/i ultimo/i abbia/no sostenuto a seguito della o in relazione all'emissione dei Titoli, ai sensi dei termini e

³ Questo impegno è particolarmente importante qualora un Sottoscrittore sia un "*fonds de prêt à l'économie*" ("FPE") francese [un tipo di fondo che consente alle compagnie assicurative francesi di finanziare settori non finanziari dell'economia].

delle condizioni indicati nella lettera sulle commissioni sottoscritta dall'Emittente e dall[i] Sottoscrittore[e] in data [__].

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELL'EMITTENTE ⁴

(A) In cambio dell'impegno del/i Sottoscrittore[i] [individualmente e non in solido] a sottoscrivere ed effettuare i pagamenti per i Titoli alla Data di Regolamento, l'Emittente dichiara e garantisce al/i Sottoscrittore[i], alla data del presente Contratto, quanto segue:

(i) Costituzione e poteri

- (a) L'Emittente e le sue Controllate sono società validamente costituite, debitamente registrate e validamente esistenti ai sensi del diritto francese (o, a seconda del caso, ai sensi delle leggi della giurisdizione in cui è registrata la società pertinente).
- (b) L'Emittente e le sue Controllate sono i validi proprietari dei rispettivi beni e hanno pieni poteri e facoltà di condurre le rispettive attività che attualmente conducono.
- (c) L'Emittente ha la capacità di stipulare il presente Contratto e il Fiscal Agency Agreement e di adempiere ai relativi obblighi; la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto e del Fiscal Agency Agreement da parte dell'Emittente sono conformi al suo oggetto sociale.

(ii) Forza vincolante

Gli obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Contratto, delle Condizioni e del Fiscal Agency Agreement rispettano le leggi del paese della sua sede legale, sono validi, vincolanti e possono essere fatti valere dinanzi a un tribunale.

(iii) Relazione con altri obblighi

La sottoscrizione del presente Contratto e del Fiscal Agency Agreement e l'adempimento degli obblighi conseguenti e di quelli derivanti dalle Condizioni per l'Emittente non sono né saranno in conflitto con:

- (a) alcun genere di legge o regolamento a esso applicabile;
- (b) alcuno dei suoi documenti costitutivi né alcuno dei documenti costitutivi delle sue Controllate (o documenti equivalenti); o
- (c) alcun accordo o altro atto avente effetto vincolante per l'Emittente o una delle sue Controllate o in forza del quale i loro beni siano vincolati.

(iv) Autorizzazioni e poteri

- (a) La stipula e l'esecuzione del presente Contratto e del Fiscal Agency Agreement sono state debitamente autorizzate dagli organi sociali competenti dell'Emittente.
- (b) Ciascuno dei firmatari del presente Contratto e del Fiscal Agency Agreement ha pieni poteri e capacità di sottoscrivere i medesimi per conto dell'Emittente.

⁴ Le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 5(A) sono indicative e il loro contenuto dovrà essere modificato in modo da riflettere ogni operazione sulla base dell'identità e dell'attività dell'Emittente. In particolare, le parti dovranno concordare l'ambito delle dichiarazioni e garanzie rese dall'Emittente in funzione del fatto che siano rese unicamente in riferimento all'Emittente ovvero riguardo all'Emittente e a tutte le sue Controllate oppure, in alternativa, in relazione all'Emittente e alle Controllate Rilevanti.

(v) **Importo nominale autorizzato**

L'emissione dei Titoli alla Data di Regolamento non dovrà superare il limite dell'importo nominale autorizzato dalla delibera della/del [assemblea generale/consiglio d'amministrazione/comitato esecutivo] dell'Emittente in data [__].

(vi) **Validità e ammissibilità come mezzo di prova**

Tutte le autorizzazioni, approvazioni, deliberazioni, esenzioni, registrazioni, atti notori e tutti i benestare, permessi o registrazioni necessari affinché:

- (a) l'Emittente possa sottoscrivere il presente Contratto e il Fiscal Agency Agreement di cui è parte, esercitare i diritti conseguenti e adempiere agli obblighi conseguenti e a quelli derivanti dalle Condizioni; e
- (b) il presente Contratto e il Fiscal Agency Agreement di cui l'Emittente è parte possano essere ammessi come mezzo di prova dinanzi ai tribunali del paese della sua sede legale,

sono stati ottenuti e sono efficaci.

(vii) **Assenza di procedure concorsuali per insolvenza**

Nessuna azione avente lo scopo di decretare la liquidazione, lo scioglimento [(all'infuori, nel caso di una Controllata dell'Emittente, di quanto attiene a una ristrutturazione *in bonis* non avente, o non suscettibile di avere, un Effetto Pregiudizievole Significativo)], l'amministrazione giudiziaria, la salvaguardia (includendo salvaguardia accelerata e salvaguardia finanziaria accelerata), l'apertura di procedure di conciliazione o la nomina di un amministratore *ad hoc* (o qualunque procedimento equivalente in una giurisdizione competente inclusa una procedura di sequestro conservativo) concernente l'Emittente o una delle sue Controllate è al momento in corso né, per quanto a sua conoscenza, imminente o prevedibile.

(viii) **Ritenuta alla Fonte**

Ai sensi delle norme al momento vigenti, i pagamenti che saranno corrisposti dall'Emittente per i Titoli a soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale al di fuori della Francia non sono soggetti in Francia ad alcun prelievo o ritenuta alla fonte cui l'Emittente sia vincolato o che l'Emittente debba effettuare.

(ix) **Imposte di registro e di bollo**

La legge del paese della sua sede legale non prescrive il deposito, la registrazione o la pubblicazione del presente Contratto o del Fiscal Agency Agreement in una giurisdizione o presso un'autorità né l'esazione di un'imposta di bollo o di registro o di natura simile concernente tali contratti né per le operazioni in essi contemplate.

(x) **Eventi di Inadempimento**

Non vi è alcun Evento di Inadempimento persistente o ragionevolmente prevedibile a seguito dell'emissione dei Titoli.

(xi) **Accuratezza delle informazioni e dei documenti⁵**

- (a) Tutte le informazioni fornite al/i Sottoscrittore[i] dall'Emittente e dalle sue Controllate prima della data del presente Contratto erano accurate, complete e aggiornate [sotto tutti gli aspetti significativi] alla data alla

⁵ Qualora venga redatto un Memorandum Informativo, vi si dovrà fare esplicitamente riferimento.

quale sono state fornite o, se del caso, alla data cui fanno riferimento e non sono suscettibili di indurre in errore il/i Sottoscrittore[i] su alcun punto [significativo], in forza di un'omissione, del verificarsi di fatti nuovi o a causa di informazioni comunicate o non divulgate.

- (b) I documenti (eccettuati i documenti finanziari di cui all'Articolo 5(A)(xii)) presentati al/i Sottoscrittore[i] e le informazioni comunicate al/i Sottoscrittore[i] dall'Emittente in conformità al presente Contratto e al Fiscal Agency Agreement, sono accurati, completi e aggiornati alla data della rispettiva presentazione.

(xii) **Bilanci – Documenti contabili e finanziari**

- (a) I Bilanci Iniziali (come tale termine è definito nelle Condizioni), redatti in conformità ai GAAP (come tale termine è definito nelle Condizioni), sono conformi alle leggi e veritieri e forniscono un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e degli utili dell'Emittente, nonché della situazione finanziaria consolidata e degli utili consolidati del Gruppo (come tale termine è definito nelle Condizioni) per l'esercizio finanziario cui fanno riferimento.

- (b) I documenti contabili e finanziari presentati dall'Emittente ai sensi del presente Contratto e redatti in conformità ai GAAP, sono conformi alle leggi e veritieri e forniscono un'immagine fedele del patrimonio, della situazione finanziaria e degli utili dell'Emittente, nonché della situazione finanziaria consolidata e degli utili consolidati del Gruppo per l'esercizio finanziario cui fanno riferimento.

- (c) Dopo la data di riferimento degli ultimi bilanci dell'Emittente non si è registrato alcun evento che abbia avuto, o sia suscettibile di avere, un Effetto Pregiudizievole Significativo.

(xiii) ***Pari passu***⁶

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite dell'Emittente e hanno il medesimo status tra loro e (a eccezione di alcune disposizioni obbligatorie del diritto francese) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti o future non subordinate e non garantite (eccettuate quelle privilegiate ai sensi di legge) dell'Emittente.

(xiv) **Controversie**

Nessun procedimento giudiziario, arbitrale o amministrativo è stato intentato né, per quanto a sua conoscenza, è suscettibile di essere intentato nei suoi confronti ovvero nei confronti di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] dinanzi a un tribunale, un collegio arbitrale o un'autorità, il cui esito - ove sfavorevole - possa dare luogo a un esborso (i) di un importo unitario superiore a [__] euro (EUR[__]) (o il controvalore in euro di tale importo in qualunque altra valuta) o (ii) di

⁶ Punti chiave:

- Nella maggior parte dei casi, i Titoli costituiscono debito chirografario dell'Emittente.
- I Titoli sono classificati *pari passu* con l'indebitamento dell'Emittente avente caratteristiche equivalenti, fatta salva un'eccezione debitamente documentata (per esempio la limitazione delle garanzie reali, che è trattata negli impegni dell'Emittente).

Laddove i Titoli siano garantiti, può essere stipulato un accordo sullo status (o accordo tra i creditori) tra i vari creditori che beneficiano delle garanzie reali.

un importo cumulativo superiore a [__] euro (EUR [__]) (o il controvalore in euro di tale importo in qualunque altra valuta).⁷

⁷ Quanto sopra esposto è suscettibile di essere condizionato o limitato in funzione delle informazioni eventualmente già comunicate al/i Sottoscrittore[i].

(xv) **Patrimonio libero da Garanzie Reali**

Né l'Emittente né alcuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] hanno concesso una Garanzia Reale che incide sul suo patrimonio all'infuori delle Garanzie Reali autorizzate dalle Condizioni.⁸

(xvi) **Assicurazione**

L'Emittente e [le sue Controllate/le Controllate Rilevanti] hanno sottoscritto e mantengono in vigore polizze assicurative con primarie compagnie assicurative per importi e copertura di rischi e responsabilità in conformità alle prassi generalmente accettate nelle rispettive aree di attività.

(xvii) **Imposte e contributi**

- (a) Le imposte o i contributi (previdenziali o di qualsiasi altra natura) notificati o dichiarati dall'Emittente e [dalle sue Controllate/dalle Controllate Rilevanti] sono stati effettivamente versati entro le scadenze previste dall'autorità competente, in conformità al regime fiscale o alle norme previdenziali applicabili [salvo in caso di contestazione in buona fede].⁹
- (b) Non sussiste alcuna azione intentata da parte dell'autorità fiscale competente nei confronti dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] [(salvo azioni contestate in buona fede)].

(xviii) **Sanzioni**

Né l'Emittente né, per quanto a conoscenza dell'Emittente, alcuna delle sue [Controllate/Controllate Rilevanti], o alcuno dei rispettivi rappresentanti, agenti, dipendenti [o affiliate] sono al momento oggetto di una Sanzione; inoltre, l'Emittente non procederà ad alcun genere di distribuzione dei proventi dell'emissione dei Titoli né concederà in prestito, devolverà o altrimenti renderà tali proventi disponibili a una joint-venture o alcun altro soggetto o entità, al fine di finanziare le attività di un soggetto attualmente sottoposto a Sanzioni.

Ai fini di quanto sopra esposto:

"**Sanzioni**" indica le sanzioni imposte dall'Unione Europea, dalla Repubblica Francese [e/o dal Dipartimento del Tesoro del Regno Unito (*Her Majesty's Treasury*) e/o dai Regolamenti OFAC (come di seguito definiti)]¹⁰ ovvero altre sanzioni o misure equivalenti (inclusa qualunque sanzione o misura inerente a un embargo) imposte dagli [Stati Uniti d'America,]¹¹ dalle Nazioni Unite o da qualsiasi altra autorità competente a carico dell'Emittente; e

["**Regolamenti OFAC**" indica i regolamenti dell'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti) ("**OFAC**").]¹²

(xix) **Politica anticorruzione**

Né l'Emittente né alcuno dei suoi rappresentanti, agenti o dipendenti o alcun altro soggetto a esso associato o agente per suo conto né, per quanto a conoscenza

⁸ Inserimento di una soglia da discutere sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione dell'Emittente.

⁹ Inserimento di una soglia da discutere sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione dell'Emittente.

¹⁰ Poiché l'ambito "extraterritoriale" delle sanzioni comminate sulla base del diritto di un altro paese può essere fonte di discussione e deve pertanto essere interpretato con cautela, l'inserimento in questa clausola del regolamento USA e/o UK è subordinato alla negoziazione tra le parti e a un esame di caso in caso della situazione dell'Emittente.

¹¹ *Idem.*

¹² *Idem.*

dell'Emittente, una delle sue [Controllate/Controllate Rilevanti], o alcuno dei rispettivi rappresentanti, agenti o dipendenti o alcun altro soggetto a essi associato o agente per loro conto hanno (i) effettuato [in modo diretto o indiretto] un pagamento illecito a un dipendente o a un rappresentante ufficiale del governo francese o di un governo estero con i fondi dell'Emittente o della [Controllata/Controllata Rilevante] in questione ovvero (ii) violato, o violano, le leggi e norme applicabili in materia di corruzione (attiva o passiva);

(xx) **Disposizioni antiriciclaggio**

Le attività operative dell'Emittente e, per quanto a conoscenza dell'Emittente, delle sue [Controllate/Controllate Rilevanti] sono condotte in conformità ai requisiti in materia di vigilanza e tenuta dei registri finanziari e ai regolamenti per la prevenzione del riciclaggio applicabili in Francia e in tutte le giurisdizioni in cui l'Emittente e le sue [Controllate/Controllate Rilevanti] svolgono un'attività, alle norme e ai regolamenti associati nonché a tutti i conseguenti regolamenti, norme [o raccomandazioni], emessi, gestiti o imposti da un'autorità governativa (collettivamente le "**Leggi Antiriciclaggio**") [e l'Emittente e le sue [Controllate/Controllate Rilevanti] non sono parti in alcuna azione giudiziaria, causa o procedura intentate e in corso dinanzi a un tribunale o un'entità, autorità governativa o agenzia ovvero davanti a un arbitro con riferimento alle Leggi Antiriciclaggio e, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuna azione, causa o procedura siffatta è stata intimata;

(xxi) **[Directed Selling Efforts**

Né l'Emittente o le sue affiliate come definite dalla *Rule 405* che recepisce la legge statunitense Securities Act del 1933 e successive modifiche (la "**Legge Statunitense Securities Act**"), né alcun soggetto agente per suo conto o per conto di tali entità affiliate hanno intrapreso o intraprenderanno alcuna iniziativa di vendita diretta (*directed selling efforts*) come definita dal Regolamento S ("**Regulation S**") della Legge Statunitense Securities Act con riferimento ai Titoli;

(xxii) **Foreign Private Issuer**

L'Emittente è un emittente privato estero (*foreign private issuer*) come definito dal *Regulation S*;

(xxiii) **Substantial U.S. Market Interest**

Non sussiste alcun interesse di mercato USA sostanziale (*substantial U.S. market interest*) (come tale espressione è definita dal *Regulation S*) sui titoli di debito dell'Emittente;]¹³

(xxiv) **Restrizioni alla vendita relative al Regno Unito**

Né l'Emittente né alcun soggetto agente per suo conto hanno comunicato o fatto in modo di comunicare, né comunicheranno o faranno in modo di comunicare, un eventuale invito o incoraggiamento a condurre attività d'investimento (come definite nell'Articolo 21 della legge Financial Services and Markets Act 2000 ("**FSMA**")) da essi ricevuto in relazione all'emissione o alla vendita dei Titoli, eccettuati i casi in cui l'articolo 21(1) della legge FSMA non si applica all'Emittente; inoltre, l'Emittente e qualunque soggetto agente per suo conto hanno rispettato e si impegnano a rispettare tutte le disposizioni della legge FSMA applicabili a qualunque azione da essi compiuta in relazione ai Titoli nel Regno Unito, oppure a partire dal Regno Unito o in ogni altra circostanza implicante il Regno Unito.

¹³ Quanto esposto ai punti (xxi), (xxii) e (xxiii) è applicabile agli emittenti di *Category 1* secondo il *Regulation S*.

(xxv) **Restrizioni alla vendita relative alla Francia**

Né l'Emittente né alcun soggetto agente per suo conto hanno offerto o venduto, ovvero offriranno o venderanno, direttamente o indirettamente, i Titoli al pubblico in Francia, o hanno distribuito o fatto in modo di distribuire, o distribuiranno o faranno in modo di distribuire al pubblico in Francia le Condizioni o alcun altro documento d'offerta concernente i Titoli e tali offerte, vendite o distribuzioni sono state e saranno effettuate in Francia esclusivamente a (i) soggetti che forniscono servizi d'investimento per gestione di portafoglio per conto terzi, (ii) investitori qualificati e/o (iii) una cerchia ristretta di investitori, come definiti negli e in conformità agli Articoli L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 e D. 411-4 del Codice Monetario e Finanziario francese; e

(xxvi) **Altre disposizioni**

Per quanto a sua conoscenza, l'Emittente non ha adottato né adotterà in un paese o territorio alcuna misura che possa consentire un'offerta dei Titoli al pubblico, o la detenzione o distribuzione delle Condizioni o di qualunque altro documento promozionale concernente i Titoli, in un paese o territorio in cui sono a tal fine necessarie misure; inoltre, i Titoli non dovranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente e né le Condizioni né alcun altro documento, materiale pubblicitario o promozionale concernente i Titoli potranno essere distribuiti in oppure da, ovvero pubblicati in, alcun paese o giurisdizione, salvo in conformità alle leggi o ai regolamenti applicabili.

(B) A fronte dell'impegno del/i Sottoscrittore[i] [, individualmente e non in solido,] a sottoscrivere ed effettuare i pagamenti per i Titoli alla Data di Regolamento, assunto sulla base delle summenzionate dichiarazioni, garanzie e impegni e con la certezza che questi ultimi permarranno veritieri e accurati sino alla Data di Regolamento (inclusa), l'Emittente si impegna a tenere il/i Sottoscrittore[i] nonché le affiliate, i rappresentanti, gli amministratori, i direttori esecutivi e i dipendenti [rispettivi] indenni, ciascuno per quanto lo riguarda, (il "**Soggetto Indennizzato**") contro qualunque perdita, responsabilità, pretesa, azione giudiziaria, procedimento, domanda, risarcimento danni, esborso nonché spese e costi debitamente giustificati (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costi e spesi sostenuti o subiti per la difesa di quanto sopra) eventualmente subiti o sostenuti dal Soggetto Indennizzato a seguito o a causa di false dichiarazioni o infrazioni o violazioni di uno qualunque degli impegni assunti, delle dichiarazioni rese o delle garanzie concesse, ovvero imprecisioni od omissioni, effettive o presunte, del presente Contratto o delle Condizioni, salvo in caso di colpa grave, malafede o dolo di tale Soggetto Indennizzato. Qualora sia avanzata una pretesa o intentata un'azione giudiziaria nei confronti di un Soggetto Indennizzato in relazione alla quale l'Emittente possa ottenere un indennizzo, ai sensi dei termini del presente Contratto, il/i Sottoscrittore[i] comunicherà/anno tempestivamente all'Emittente l'evoluzione di tale pretesa o azione giudiziaria e lo consulterà/anno nella massima misura possibile in merito alle modalità con cui gestire tale situazione. L'Emittente si impegna nei confronti del/i Sottoscrittore[i], ciascuno per quanto lo riguarda, a comunicare immediatamente [allo stesso/agli stessi] ogni modifica sostanziale che incida o inciderebbe o sia suscettibile di incidere in qualunque momento, sino al pagamento dell'Emittente alla Data di Regolamento, su uno qualsiasi degli impegni, delle dichiarazioni e garanzie summenzionati e si impegna altresì ad adottare tutte le misure che il/i Sottoscrittore[i] possa/possano ragionevolmente richiedere allo scopo di porre rimedio a tale situazione.

(C) Le dichiarazioni, le garanzie e gli impegni summenzionati, per quel che riguarda l'Emittente, rimarranno pienamente efficaci nonostante (i) il completamento degli accordi previsti nel presente Contratto per l'emissione dei Titoli o (ii) l'applicazione degli Articoli 6 e 7 del presente Contratto.

6. CONDIZIONI SOSPENSIVE ¹⁴

L'impegno del/i Sottoscrittore[i] [, individualmente e non in solido,] a sottoscrivere e pagare i Titoli alla Data di Regolamento è subordinato alle seguenti condizioni sospensive:

- (a) (i) l'assenza, alla Data di Regolamento, di un evento o cambiamento che renda uno degli impegni assunti ovvero una delle dichiarazioni rese o garanzie concesse, ai sensi dei termini dell'Articolo 3 e 5(A) del presente Contratto non veritieri o errati, come se gli stessi termini fossero stati formulati, resi o concessi a tale Data di Regolamento, (ii) l'assenza, alla Data di Regolamento, di un evento che abbia o sia suscettibile di avere un Effetto Pregiudizievole Significativo e (iii) l'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutti gli obblighi a esso spettanti ai sensi del presente Contratto sino alla Data di Regolamento, inclusa;
- (b) la presentazione al/i Sottoscrittore[i], entro e non oltre la Data di Regolamento, dei documenti seguenti:
 - (i) [un rendiconto dell'indebitamento dell'Emittente [e di quello delle sue Controllate/Controllate Rilevanti];]
 - (ii) [un elenco delle garanzie reali e personali concesse dai membri del Gruppo alla Data di Regolamento;]
 - (iii) [una copia autenticata da un rappresentante autorizzato dell'Emittente di un organigramma del Gruppo aggiornato alla data del presente Contratto;]
 - (iv) [una copia autenticata da un rappresentante autorizzato dell'Emittente dei Bilanci Iniziali e delle relative relazioni dei revisori dei conti;]
 - (v) [un originale sottoscritto di un parere legale dello studio legale [__], in qualità di consulente del/i Sottoscrittore[i], alla Data di Regolamento, redatto nella forma e con il contenuto che il/i Sottoscrittore[i] potrà/anno ragionevolmente richiedere;]
 - (vi) [un originale sottoscritto di un parere legale dello studio legale [__], in qualità di consulente dell'Emittente, alla Data di Regolamento, redatto nella forma e con il contenuto che il/i Sottoscrittore[i] potrà/anno ragionevolmente richiedere;]
 - (vii) un certificato sottoscritto da un rappresentante debitamente autorizzato dell'Emittente, che conferma le voci di cui al paragrafo (a) del presente Articolo; e
 - (viii) [__] ([__]) copie autentiche da un rappresentante debitamente autorizzato dell'Emittente, delle autorizzazioni degli organi sociali dell'Emittente relative all'emissione dei Titoli, [__] ([__]) copie autentiche da un rappresentante debitamente autorizzato dell'Emittente e aggiornate alla Data di Regolamento dello statuto dell'Emittente e [__] ([__]) delle visure camerali rilasciate meno di [__] ([__]) giorni di calendario precedenti la Data di Regolamento; e
- (c) la sottoscrizione del Fiscal Agency Agreement.

Qualora una delle summenzionate condizioni non sia soddisfatta alla o prima della Data di Regolamento, il/i Sottoscrittore[i] avrà/anno il diritto, a [sua/loro] esclusiva discrezione, di risolvere il presente Contratto; in tal caso, le parti interessate non avranno alcun ulteriore

¹⁴ Le condizioni sospensive di seguito elencate costituiscono un elenco indicativo e il loro contenuto deve essere adattato a ogni operazione.

obbligo derivante dal presente Contratto (eccettuate eventuali responsabilità originate ai sensi degli Articoli 3, 4 e 5(B) e salvo quanto altrimenti specificamente previsto ed esclusa qualunque responsabilità emersa prima della o in relazione a tale risoluzione); resta inteso che il/i Sottoscrittore[i] [avrà/anno] il diritto discrezionale di rinunciare alla totale o parziale soddisfazione di una qualunque delle summenzionate condizioni.

7. RISOLUZIONE

Ferma restando qualunque disposizione contraria contenuta nel presente Contratto, il/i Sottoscrittore[i] potrà/potranno risolvere il presente Contratto, con una semplice comunicazione all'Emittente, in qualsiasi momento prima del pagamento dei proventi netti della sottoscrizione dei Titoli, (i) qualora una delle condizioni sospensive di cui all'Articolo 6 del presente Contratto non sia stata soddisfatta alla o prima della Data di Regolamento e indipendentemente dal fatto che il mancato soddisfacimento di una condizione sospensiva sia, o non sia, sotto il controllo dell'Emittente o possa essere sotto il controllo dell'Emittente oppure (ii) qualora l'Emittente non adempia a uno qualunque dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, oppure (iii) qualora ritenga/ritengano, previa consultazione con l'Emittente, se fattibile tenuto conto delle circostanze, che la situazione finanziaria, politica o economica nazionale o internazionale, ovvero il regolamento del controllo dei cambi, abbiano subito un cambiamento tale da pregiudicare, o che sia suscettibile di pregiudicare, sostanzialmente l'emissione dei Titoli o la loro negoziazione sul mercato secondario.

Non appena sia stata data tale comunicazione, le parti del presente Contratto saranno sollevate da tutti gli obblighi rispettivi loro spettanti in forza del presente Contratto (eccettuate eventuali responsabilità originate ai sensi degli Articoli 3, 4 e 5(B) e salvo quanto altrimenti specificamente previsto ed esclusa qualunque responsabilità emersa prima della o in relazione a tale risoluzione).

8. [COMUNICAZIONE A UN FORNITORE DI SERVIZI DI CODIFICA

[[Il/Ogni] Sottoscrittore può, fatte salve le disposizioni degli Articoli L. 511-33 e L. 511-34 del Codice Monetario e Finanziario francese, a seconda del caso, comunicare a qualunque fornitore nazionale o internazionale di servizi di codifica da esso incaricato di fornire servizi di codifica e identificazione in relazione ai Titoli e/o all'Emittente le seguenti informazioni necessarie a tale fornitore di servizi:

- la denominazione della società dell'Emittente (e del garante, se del caso),
- il paese di registrazione dell'Emittente,
- la data di regolamento dei Titoli e le eventuali modifiche alle Condizioni,
- il formato dei Titoli dell'operazione,
- il nome del(degli) arranger e/o dell'/degli agente(i) collocatore(i),
- altre informazioni sull'Emittente (data di costituzione, tipo di società secondo l'INSEE [Istituto nazionale francese di statistica e studi economici], settore di attività, fatturato e profilo di credito),
- l'importo e la valuta,
- la data di scadenza,
- il tasso d'interesse,
- lo status,
- le principali condizioni legali,
- nonché qualunque altra informazione concordata tra il Sottoscrittore in questione e l'Emittente.]]¹⁵

¹⁵ Nell'ambito del lavoro del Charter, i partecipanti al mercato Euro PP hanno sottolineato l'esigenza di organizzare un certo grado di trasparenza delle operazioni Euro PP. Oltre a evitare le comunicazioni casuali osservabili su alcuni mercati dei collocamenti privati, la trasparenza favorisce il mercato e offre riferimenti per la strutturazione e la determinazione dei prezzi di nuove operazioni e facilita anche la vigilanza da parte delle autorità di stabilità finanziaria.

In ogni caso, un Emittente può - in funzione della propria situazione e dei propri vincoli specifici - scegliere di mantenere la riservatezza di tutti o alcuni dei termini dell'operazione e di rifiutare questa clausola di comunicazione.

Salvo eccezioni (es. la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell'Emittente), la comunicazione da parte dell'arranger (o del Sottoscrittore principale nel caso di Euro PP senza un arranger, oppure dell'Emittente stesso) delle informazioni autorizzate non deve avvenire prima della data di regolamento Euro PP.

9. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni richieste possono essere consegnate in persona oppure inviate per lettera, via e-mail o fax ai seguenti indirizzi:

(a) Per l'Emittente:

[Nome dell'Emittente]
[Indirizzo]
Telefono: [xxx]
Invio via fax: [xxx]
Indirizzo e-mail: [xxx]
Attn.: [xxx]

(b) Per il/i Sottoscrittore[i]

[Nome del/i Sottoscrittore[i]]
[Indirizzo]
Telefono: [xxx]
Invio via fax: [xxx]
Indirizzo e-mail: [xxx]
Attn.: [xxx]

[Indirizzo]
Telefono: [xxx]
Invio via fax: [xxx]
Indirizzo e-mail: [xxx]
Attn.: [xxx]

ovvero a qualunque altro indirizzo, numero fax oppure all'attenzione di un altro eventuale soggetto, a tal fine indicato da una delle parti alle altre parti.

Tutte le comunicazioni diventeranno efficaci (i) in caso di consegna in persona, all'atto della consegna e (ii) in caso di invio per posta, via e-mail o fax, nel momento in cui sono inviate.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE ¹⁶

Il presente Contratto e la sua interpretazione sono regolati dalla legge francese.

Tutte le controversie inerenti al presente Contratto (inclusa qualunque controversia concernente la sua esistenza, validità o risoluzione) saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di commercio [di Parigi].

Sottoscritto a [Luogo], il giorno [data], in [__] ([__]) originali.

L'Emittente

Emittente

Da: [nome e carica]

¹⁶ Da modificare se il Contratto non è soggetto al diritto francese.

II/I Sottoscrittore[i]

Sottoscrittore

Da: [*nome e carica*]

Sottoscrittore

Da: [*nome e carica*]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

Di seguito sono riportati i termini e le condizioni dei Titoli (le "**Condizioni**"):

L'emissione da parte di [__], [__] avente un capitale sociale di [__] [euro], sede legale in [__] [e iscritta al *Registre du commerce et des sociétés* (Registro del Commercio e delle Società) di [__] al numero [__]]¹⁷ ("Emittente") di titoli per l'importo di [€] [__] al tasso del [__] per cento in scadenza il [__] (i "Titoli") è stata autorizzata ai sensi di una delibera [dell'assemblea generale/del [consiglio d'amministrazione/del comitato esecutivo/del direttore]] dell'Emittente datata [__] e decisa da [__] dell'Emittente il giorno [__].

Un fiscal agency agreement relativo ai Titoli (il "**Fiscal Agency Agreement**") sarà stipulato entro e non oltre il giorno [__] tra l'Emittente e [__], in qualità di fiscal agent, agente pagatore[, agente di calcolo], agente responsabile dell'opzione put e conservatore del registro (il "**Fiscal Agent**", l'"**Agente Pagatore**", l'"**Agente di Calcolo**", l'"**Agente Responsabile dell'Opzione Put**" e il "**Conservatore del Registro**", fermo restando che tale espressione includerà, ove consentito dal contesto, qualunque successore al momento agente quale fiscal agent, agente pagatore[, agente di calcolo], agente responsabile dell'opzione put o conservatore del registro). Una copia del Fiscal Agency Agreement sarà conservata a disposizione dei Portatori dei Titoli presso la sede legale dell'Emittente, [__] e la sede legale del Fiscal Agent, [__].

Qualunque riferimento nelle presenti Condizioni ai "**Portatori dei Titoli**" s'intende diretto ai portatori dei Titoli.

Qualunque riferimento nelle presenti Condizioni agli "**Articoli**" s'intende diretto agli articoli numerati di seguito riportati.

1. DEFINIZIONI

"**Titolare del Conto**" ha il significato attribuito nell'Articolo 2 (*Forma, valore nominale e proprietà*).

"**Rappresentante dei Portatori dei Titoli**"¹⁸ ha il significato attribuito nell'Articolo 11 (*Dichiarazione dei Portatori dei Titoli*).

"**Tasso di Riferimento**" indica, alla Data di Rimborso Volontario, il tasso annuo equivalente al rendimento a scadenza del [titolo di stato francese (*Obligations Assimilables du Trésor - "OAT"*)]¹⁹ avente un tasso d'interesse del [__]% *annuo* e in scadenza il [__] (Codice ISIN: FR[__]), come determinato alla Data di Calcolo. Qualora [l'OAT] scelto come riferimento non sia più in circolazione, l'Agente di Calcolo sceglierà in modo indipendente un Titolo Simile.]

"**Giorno Lavorativo**" indica un giorno (all'infuori di un sabato o di una domenica) di normale apertura delle banche a [Parigi] e [:

- (a) nel caso di un giorno in cui debba essere effettuato un pagamento o un acquisto in una valuta diversa dall'euro, un giorno in cui siano aperte le banche del principale centro finanziario del paese di tale valuta; e
- (b) nel caso di un giorno in cui debba essere effettuato un pagamento o un acquisto in euro, un giorno in cui Euroclear sia aperta e che sia un Giorno TARGET.]²⁰

"**Data di Calcolo**" indica il [__] ([__]) Giorno Lavorativo precedente la Data di Rimborso Volontario.

¹⁷ Per gli emittenti francesi.

¹⁸ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

¹⁹ Da determinare di caso in caso.

²⁰ Da modificare in base alla valuta del pagamento.

"**Cambio di Controllo**" indica qualsiasi evento a seguito del quale [*Definizione di Cambio di Controllo da determinare in base alla struttura dell'azionariato dell'Emittente*].

"**Avviso di Cambio di Controllo**" ha il significato a esso attribuito nell'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato a scelta dei Portatori dei Titoli a seguito di un Cambio di Controllo*).

"**Clearstream, Luxembourg**" ha il significato attribuito nell'Articolo 2 (*Forma, valore nominale e proprietà*).

"**Certificato di Conformità**" indica un certificato relativo agli Indici Finanziari, sostanzialmente nella forma indicata nell'Allegato 1 alle Condizioni.

"**Data di Rimborso Anticipato a seguito di Cambio di Controllo**" ha il significato attribuito nell'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato a scelta dei Portatori dei Titoli a seguito di un Cambio di Controllo*).

"**EBITDA**" indica [__].

"**Euroclear**" ha il significato attribuito nell'Articolo 2 (*Forma, valore nominale e proprietà*).

"**Euroclear France**"²¹ ha il significato attribuito nell'Articolo 2 (*Forma, valore nominale e proprietà*).

"**Evento di Inadempimento**" indica qualsiasi evento indicato nell'Articolo 9 (*Eventi di Inadempimento*).

"**Exact/Exact ICMA**" indica [__].

"**Indebitamento Finanziario**" indica qualsiasi indebitamento relativo a:

- (a) [importi presi a prestito;
- (b) fondi raccolti in virtù dell'accettazione di effetti cambiari (*lettres de change*) da parte di terzi (o qualsiasi strumento equivalente in forma dematerializzata);
- (c) fondi raccolti a seguito dell'acquisto di pagherò (*billets à ordre*) o mediante l'emissione di obbligazioni, buoni del tesoro (*bons de caisse*), commercial paper (*billets de trésorerie*) o altri titoli di debito;
- (d) impegni di locazione o leasing che si qualificano come locazioni finanziarie (*location financière*) ai sensi dei GAAP;
- (e) sconto di crediti (*escompte de créances*) o qualsiasi altro processo di mobilitazione dei crediti (salvo ove lo sconto o altro processo sia *pro soluto*);
- (f) fondi raccolti mediante qualunque altra operazione (inclusi acquisti e vendite a termine, nonché tutti gli obblighi di pagamento differiti assunti per acquistare qualunque bene) che si qualificano come prestito o debito ai sensi dei GAAP;
- (g) operazioni in derivati perfezionate allo scopo di acquisire copertura contro i rischi o beneficiare di oscillazioni di tassi o prezzi di mercato (fermo restando che ai fini del calcolo del valore dell'operazione si terrà conto esclusivamente del valore di mercato);
- (h) qualsiasi sopravvenienza passiva in relazione al rimborso a titolo di capitale di una garanzia (*cautionnement* o *garantie*), una lettera di credito stand-by o documentaria (*lettre de crédit*) o qualunque altro impegno sottoscritto emesso da una banca o istituzione finanziaria con riferimento a uno dei tipi di indebitamento di cui ai precedenti commi (a) - (g); e

²¹ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

- (i) qualunque garanzia personale concessa su qualsiasi indebitamento di cui ai precedenti commi (a) - (h).]²²

"**Indici Finanziari**" indica l'[Indice [R1] e l'Indice [R2]].

"**GAAP**" indica i principi contabili generalmente accettati in Francia [(inclusi i principi IFRS)]²³.

"**Gruppo**" indica l'Emittente e le sue Controllate in un dato momento e "**membro del Gruppo**" indica una di queste entità.

"**IFRS**" indica i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS), come modificato nella misura applicabile ai bilanci pertinenti.]²⁴

"**Data di Pagamento degli Interessi**" ha il significato attribuito nell'Articolo 5 (*Interessi*).

"**Periodo di Interessi**" indica il periodo che inizia alla Data di Emissione (inclusa) e termina alla prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) e ogni successivo periodo che inizia a una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e termina alla Data di Pagamento degli Interessi successiva (esclusa).

"**Tasso d'Interesse**" ha il significato attribuito nell'Articolo 5 (*Interessi*).

"**Data di Emissione**" ha il significato attribuito nell'Articolo 5 (*Interessi*).

"**Importo di Rimborso Volontario**" indica l'importo in euro calcolato per ogni Titolo dall'Agente di Calcolo, arrotondato al centesimo superiore più vicino ([0,005]), che sia il maggiore tra (x) [] per cento dell'importo nominale del Titolo in questione e (y) la somma dei restanti pagamenti programmati in linea capitale e interessi su tale Titolo (esclusi gli interessi maturati sino alla Data di Rimborso Volontario (esclusa)), determinato alla Data di Rimborso Volontario su base annua [(Exact/Exact ICMA)] al Tasso di Rimborso Volontario maggiorato, in ciascuno dei suddetti casi (x) e (y), degli interessi maturati su detto Titolo sino alla Data di Rimborso Volontario (esclusa).²⁵

"**Rimborso Volontario**" ha il significato attribuito nell'Articolo 6.4 (*Rimborso anticipato a scelta dell'Emittente all'Importo di Rimborso Volontario*).

"**Tasso di Rimborso Volontario**" indica la somma del Tasso di Riferimento e del Margine di Rimborso Volontario.²⁶

"**Margine di Rimborso Volontario**" indica []% annuo.]

"**Effetto Pregiudizievole Significativo**" indica un effetto pregiudizievole significativo su [].²⁷

"**Controllata Rilevante**" indica, sulla base dei bilanci consolidati dell'Emittente e dei bilanci non consolidati dei membri del Gruppo presentati ai sensi dell'Articolo 4.2.1 (*Bilanci*), qualunque Controllata (i) il cui fatturato superi il []% del fatturato consolidato del Gruppo, (ii) il cui EBITDA ecceda del []% l'EBITDA consolidato del Gruppo o (iii) detenente attività fisse

²² La definizione di Indebitamento Finanziario può variare in funzione del tipo di Emittente e della sua situazione. Da modificare di caso in caso.

²³ Da modificare in caso di Emittente non francese.

²⁴ Da inserire in conformità alla definizione dei GAAP.

²⁵ Definizioni da inserire in caso di rimborso anticipato a scelta dell'Emittente all'Importo di Rimborso Volontario.

²⁶ Da inserire in caso di rimborso anticipato a scelta dell'Emittente all'Importo di Rimborso Volontario.

²⁷ L'esistenza e l'ambito della definizione di "Effetto Pregiudizievole Significativo" devono essere negoziati e modificati sulla base dell'economia dell'operazione e della situazione dell'Emittente. Per esempio, questa definizione può riferirsi alla capacità dell'Emittente di adempiere ai suoi obblighi ai sensi delle Condizioni, del Contratto di Sottoscrizione e del Fiscal Agency Agreement e/o soltanto ad alcuni di questi (per esempio gli obblighi di pagamento e gli obblighi di rispettare gli Indici Finanziari) e/o alle operazioni, ai beni e alle prospettive economiche o finanziarie dell'Emittente.

con un valore contabile netto superiore del [__]% al valore contabile netto consolidato delle attività fisse del Gruppo, purché la somma del fatturato, dell'EBITDA e/o del valore contabile netto delle attività fisse di tutte le Controllate Rilevanti rappresenti sempre almeno il [__]% del fatturato consolidato del Gruppo, dell'EBITDA consolidato del Gruppo e del valore contabile netto delle attività fisse consolidate del Gruppo. Qualora l'ultima condizione non sia soddisfatta, il Fiscal Agent e l'Emittente determineranno di comune accordo le Controllate che devono essere considerate come Controllate Rilevanti in modo da soddisfare tale condizione.

²⁸

"**Data di Scadenza**" ha il significato attribuito nell'Articolo 5 (*Interessi*).

"**Comunicazione di Esercizio**" ha il significato attribuito nell'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato a scelta dei Portatori dei Titoli a seguito di un Cambio di Controllo*).

"**Bilancio Iniziale**" indica [il bilancio consolidato sottoposto a revisione e] il bilancio non consolidato sottoposto a revisione dell'Emittente per l'esercizio chiuso il [__], come certificati/o dai relativi revisori.

"**Opzione Put a seguito di un Cambio di Controllo**" ha il significato attribuito nell'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato a scelta dei Portatori dei Titoli a seguito di un Cambio di Controllo*).

"**Periodo dell'Opzione Put**" ha il significato attribuito nell'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato a scelta dei Portatori dei Titoli a seguito di un Cambio di Controllo*).

"**Quasi-Garanzia Reale**" ha il significato attribuito nell'Articolo 3.2 (*Divieto di costituzione di garanzia*).

"**Indice [R1]**" indica il rapporto tra [__] e [__].

"**Indice [R2]**" indica il rapporto tra [__] e [__].

"**Rappresentante della Masse**"²⁹ ha il significato attribuito nell'Articolo 11 (*Dichiarazione dei Portatori dei Titoli*).

"**Richiesta di Rimborso Anticipato a seguito di un Cambio di Controllo**" ha il significato attribuito nell'Articolo 6.3 (*Rimborso anticipato a scelta dei Portatori dei Titoli a seguito di un Cambio di Controllo*).

"**Garanzia Reale**" indica un'ipoteca, onere, pegno, privilegio, trust a fini di garanzia, trasferimento di proprietà quale collaterale e qualunque altro collaterale a garanzia degli obblighi di un soggetto, nonché qualsiasi altro contratto o accordo avente effetto analogo.³⁰

"**Titolo Simile**" indica una o più obbligazioni di riferimento emesse da [il governo francese] aventi una scadenza simile alla durata residua dei Titoli sino alla Data di Scadenza dei Titoli, che siano utilizzate - al momento della selezione e in conformità alle prassi di mercato consuete - al fine di stabilire il prezzo di nuove emissioni di titoli di debito societario di scadenza analoga sino alla Data di Scadenza dei Titoli.]³¹

²⁸ Questa definizione è fornita a titolo di esempio. I criteri di determinazione delle Controllate Rilevanti devono essere stabiliti (se del caso) sulla base di criteri contabili e finanziari (EBITDA, attività, fatturato, ecc.) in considerazione della composizione del Gruppo e dell'economia dell'operazione. Il concetto di "Controllata Rilevante" è usato per descrivere dichiarazioni, impegni ed Eventi di Inadempimento.

²⁹ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

³⁰ Definizione da modificare, se del caso, qualora il concetto di garanzia reale debba essere valutato su basi più ampie rispetto al solo diritto francese.

³¹ Da inserire in caso di rimborso anticipato a scelta dell'Emittente all'Importo di Rimborso Volontario.

"**Controllata**" indica qualsiasi società controllata direttamente o indirettamente da un'altra, ai sensi dell'Articolo L. 233-3 del Codice di Commercio francese.³²

"**Giorno TARGET**" indica qualsiasi giorno di operatività del Sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, Sistema Transeuropeo Automatizzato di Trasferimenti Rapidi con Liquidazione Lorda in Tempo Reale), o di qualunque sistema in sua sostituzione.

"**Periodo di Test**" indica, ai fini del calcolo degli Indici Finanziari, qualunque periodo di [dodici (12)] mesi in chiusura al [31 dicembre] di ogni esercizio finanziario, per il quale devono essere testati gli Indici Finanziari.³³

"**I Portatori dei Titoli**" ha il significato attribuito nell'Articolo 11 (*Dichiarazione dei Portatori dei Titoli*).

2. **FORMA, VALORE NOMINALE E PROPRIETÀ**³⁴

I Titoli saranno emessi in forma nominativa in regime di dematerializzazione ciascuno con un valore nominale di [€] [100.000]. La proprietà dei Titoli sarà attestata da pertinenti scritture (*inscription en compte*) in conformità agli Articoli L.211-3 e segg. del Codice Monetario e Finanziario francese.

I diritti dei Portatori dei Titoli saranno attestati da apposita iscrizione in un conto titoli aperto a loro nome nei registri, a scelta del Portatore dei Titoli:

- (a) del [Conservatore del Registro], agente per conto dell'Emittente, nel caso di Titoli in forma interamente nominativa (*au nominatif pur*); oppure
- (b) di un intermediario finanziario autorizzato a loro scelta e del [Conservatore del Registro], agente per conto dell'Emittente, nel caso di Titoli in forma nominativa amministrata (*au nominatif administré*).

A fronte dei Titoli non sarà rilasciato alcun documento fisico di proprietà (inclusi i *certificats représentatifs*, ossia certificati rappresentativi, ai sensi dell'Articolo R. 211-7 del Codice Monetario e Finanziario francese). Il codice ISIN dei Titoli è FR [___].

Una volta emessi, i Titoli saranno iscritti nei registri di Euroclear France ("**Euroclear France**"), che accrediterà il/i conto[i] [del] Conservatore del Registro [e/o [del/i relativo/i] Titolare/[i] del Conto]. Ai fini delle presenti Condizioni, "**Titolare del Conto**" indica qualunque intermediario avente il diritto di detenere, direttamente o indirettamente, conti per conto dei propri clienti presso Euroclear France e s'intendono includere Euroclear Bank S.A./N.V. ("**Euroclear**") e Clearstream Banking, *société anonyme*, Luxembourg ("**Clearstream, Luxembourg**").

3. **STATUS DEI TITOLI E CLAUSOLA DI NEGATIVE PLEDGE**

3.1 **Status dei Titoli**³⁵

³² Definizione da modificare, se del caso, qualora il concetto di controllo debba essere valutato su basi più ampie rispetto al solo diritto francese.

³³ Da modificare nel caso in cui gli Indici Finanziari siano testati più di una volta l'anno.

³⁴ Nel caso di emissioni soggette al diritto francese, da modificare qualora l'emissione sia soggetta a un altro diritto o sia regolata al di fuori di un sistema di compensazione.

³⁵ Punti chiave:

- Nella maggior parte dei casi, i Titoli costituiscono debiti chirografari dell'Emittente.
- I Titoli sono classificato *pari passu* con l'indebitamento avente caratteristiche equivalenti, fatta salva un'eccezione debitamente documentata (in tal caso l'eventuale limitazione delle garanzie reali è trattata nella clausola di *negative pledge*).
- Nel caso di garanzie reali concesse a copertura dei Titoli, può essere stipulato un accordo sullo status (o accordo tra i creditori) tra i vari creditori che sono beneficiari delle garanzie reali.

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite (subordinatamente all'Articolo 3.2(a)) dell'Emittente e hanno il medesimo status tra loro e (a eccezione di alcune disposizioni obbligatorie del diritto francese) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti o future non subordinate e non garantite (eccettuate quelle privilegiate ai sensi di legge) dell'Emittente.

3.2 Clausola di *Negative Pledge*³⁶

- (a) Fintantoché rimangano in circolazione Titoli, l'Emittente si impegna a non (e garantirà che nessuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] si impegni a) costituire o consentire la costituzione di alcuna Garanzia Reale sulla totalità o una parte delle proprie attività o dei propri ricavi salvo ove, entro e non oltre la data in questione, gli obblighi dell'Emittente medesimo ai sensi dei Titoli siano coperti da garanzia in misura uguale e proporzionale.
- (b) Fintantoché rimangano in circolazione Titoli, l'Emittente non (e garantirà che nessuna [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti]):
 - (i) cederà o alienerà in qualsivoglia maniera beni destinati, o teoricamente suscettibili di essere destinati, a essere locati o acquisiti dall'Emittente o qualunque altro membro del Gruppo;
 - (ii) procederà ad alcuna cessione di crediti *pro solvendo*;
 - (iii) acconsentirà all'utilizzo di un importo di denaro, conto bancario o altro conto per una particolare finalità, una fusione o compensazione con altri importi; e
 - (iv) stipulerà un accordo preferenziale avente un effetto simile a quanto anzidetto;

laddove il contratto sia stipulato o l'operazione venga eseguita principalmente allo scopo di contrarre un Indebitamento Finanziario ovvero finanziare l'acquisizione di un bene.
- (c) I summenzionati commi (a) e (b) non si applicano:
 - (i) a Garanzie Reali prestate dopo la Data di Emissione con il previo consenso della *Masse* (come definita nell'Articolo 11 (*Dichiarazione dei Portatori dei Titoli*)³⁷;
 - (ii) ad alcuna Garanzia Reale e/o Quasi-Garanzia Reale esistenti alla Data di Emissione, incluse nell'elenco riportato nell'Allegato 2 alle presenti Condizioni, che siano mantenute o rinnovate dopo la Data di Emissione, salvo ove l'importo di capitale da esse garantito superi l'importo indicato

³⁶ La formulazione di quest'articolo concernente le limitazioni alla concessione di garanzie reali (*negative pledge*) è fornita a mero titolo esemplificativo e deve essere esaminata di caso in caso in funzione dell'identità e dell'attività dell'Emittente.

La presente condizione deve essere formulata alla luce della clausola di *negative pledge* adottata nell'altra documentazione finanziaria di cui l'Emittente sia (eventualmente) parte, in special modo per quanto attiene alle eccezioni e alle soglie (acquisizioni), allo scopo di consentire agli investitori di avvalersi di tutele identiche a quelle degli altri indebitamenti finanziari dell'Emittente aventi caratteristiche equivalenti. In alternativa, è possibile prevedere una clausola di *negative pledge* diversa da quella degli altri contratti di finanziamento, per esempio prestando garanzie reali in una determinata percentuale del valore dei beni, a esclusione di qualunque altra eccezione.

La clausola di *negative pledge* può coprire le Controllate Rilevanti oppure tutte le Controllate.

Un elenco delle garanzie reali esistenti può essere redatto dall'Emittente e presentato al/i Portatore[i] dei Titoli (salvo ove già citato nelle condizioni sospensive).

La clausola di *negative pledge* può riguardare, a seconda del caso, la totalità o parte dell'indebitamento (obbligazionario, bancario o finanziario, come per esempio leasing e factoring) con, ove applicabile, un elenco delle garanzie reali autorizzate e delle eccezioni.

³⁷ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

in tale elenco ovvero qualora dette Garanzie Reali o Quasi-Garanzie Reali non siano rinnovate per garantire gli stessi obblighi di quelli da esse garantiti alla Data di Emissione;

- (iii) a clausole di riserva del diritto di proprietà, diritti di ritenzione ovvero clausole di fusione o compensazione originati dalla continuazione delle attività o dal normale corso operativo dell'entità pertinente o in conformità ai termini e alle condizioni standard dei relativi fornitori; e ³⁸
- (iv) a privilegi di legge in relazione alla gestione ordinaria dell'entità pertinente.

Nel presente Articolo 3.2 (*Clausola di Negative Pledge*), per "**Quasi-Garanzia Reale**" s'intende un accordo o un'operazione descritti nel suesposto paragrafo (b).

4. IMPEGNI

Fintantoché rimangano in circolazione Titoli, l'Emittente dovrà rispettare le clausole di cui al presente Articolo 4 (*Impegni*).

4.1 Impegni Finanziari ³⁹

[Impegni Finanziari (Indici Finanziari, restrizioni a investimenti e operazioni di crescita esterna, ecc.) da concordare tra l'Emittente e il/i Sottoscrittore[i]]

4.2 Impegni Informativi

4.2.1 Bilanci ⁴⁰

- (a) L'Emittente si impegna a consegnare al [Rappresentante della Masse e al]⁴¹ Fiscal Agent, affinché sia trasmessa ai Portatori dei Titoli, non appena il bilancio in questione sia disponibile e in ogni caso entro [] ([]) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio finanziario pertinente, una copia - autenticata da un rappresentante autorizzato dell'Emittente - del proprio bilancio annuale consolidato certificato dai propri revisori dei conti relativo all'esercizio finanziario pertinente, unitamente alla relativa relazione dei revisori dei conti.

³⁸ L'ambito di applicazione della presente eccezione deve essere formulato in funzione della situazione dell'Emittente (in particolare, se del caso, allo scopo di coprire la compensazione di derivati ai sensi di un contratto quadro).

³⁹ Punti chiave:

- Indici Finanziari che l'Emittente si impegna a rispettare e integrare (per esempio rapporto di indebitamento (*gearing*), rapporto di leva finanziaria (*leverage*), indice di copertura degli interessi (*interest cover ratio*), ecc.), specificando al contempo ciascuna componente di ogni indice.
- Tali Indici Finanziari devono essere formulati alla luce di quelli utilizzati in altri eventuali documenti finanziari di cui l'Emittente sia parte. È importante definirli chiaramente allo scopo di evitare differenze tra i documenti.
- Frequenza di calcolo degli Indici Finanziari (a cadenza almeno annua, ovvero a intervalli più brevi, sulla base degli obblighi normativi applicabili agli investitori).
- Emissione da parte dell'Emittente di un Certificato di Conformità:
 - Il calcolo degli Indici Finanziari deve essere approvato almeno una volta l'anno, dopo la chiusura dell'esercizio, da un rappresentante dell'Emittente e dai relativi revisori dei conti e, in caso di frequenza maggiore, da un rappresentante dell'Emittente; il Certificato di Conformità è inviato al Fiscal Agent entro un determinato periodo di tempo (da concordare con l'Emittente) dopo la chiusura dell'esercizio. In via di principio, il Certificato di Conformità deve contenere il dettaglio del calcolo degli Indici Finanziari.
 - Qualora la documentazione non preveda di affidare questo compito al Fiscal Agent, i Portatori dei Titoli avranno la responsabilità di verificare la conformità agli Indici Finanziari e potranno richiedere il rimborso anticipato dei Titoli nel caso in cui gli Indici Finanziari non siano rispettati.

⁴⁰ Da modificare qualora l'Emittente non rediga bilanci consolidati e/o bilanci semestrali.

⁴¹ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

- (b) L'Emittente si impegna a consegnare al [Rappresentante della *Masse* e al]⁴² Fiscal Agent, affinché sia trasmessa ai Portatori dei Titoli, non appena i bilanci in questione siano disponibili e in ogni caso entro [] ([]) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio finanziario pertinente, una copia - autenticata da un rappresentante autorizzato dell'entità pertinente - del bilancio annuale non consolidato dell'Emittente e [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti], certificato dai revisori dei conti, unitamente alla(e) relativa(e) relazione(i) dei revisori dei conti.
- (c) L'Emittente si impegna a consegnare al [Rappresentante della *Masse* e al]⁴³ Fiscal Agent, affinché sia trasmessa ai Portatori dei Titoli, non appena il bilancio in questione sia disponibile e in ogni caso entro [] ([]) giorni di calendario dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio finanziario pertinente, una copia - autenticata da un rappresentante autorizzato dell'Emittente - del proprio bilancio semestrale consolidato relativo al semestre pertinente.

4.2.2 **Certificato di Conformità**

L'Emittente si impegna a consegnare al [Rappresentante della *Masse*]⁴⁴ e al Fiscal Agent, affinché sia trasmesso ai Portatori dei Titoli unitamente al bilancio fornito in conformità al paragrafo (a) dell'Articolo 4.2.1 (*Bilanci*), un Certificato di Conformità (firmato da un rappresentante autorizzato dell'Emittente [e dai revisori dei conti dell'Emittente]), sostanzialmente nella forma indicata nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni, che illustri in modo sufficientemente dettagliato i calcoli degli Indici Finanziari per il Periodo di Test pertinente.

Al ricevimento del Certificato di Conformità, il Fiscal Agent dovrà tempestivamente consegnare ai Portatori dei Titoli, in conformità all'Articolo 12 (*Comunicazioni*), (i) una copia del Certificato di Conformità ovvero (ii) qualora per qualsivoglia ragione non avesse ricevuto il Certificato di Conformità entro le scadenze pattuite, una comunicazione in tale senso, sostanzialmente nella forma indicata in un Allegato al Fiscal Agency Agreement.

4.2.3 **[Controllate/Controllate Rilevanti]**

L'Emittente si impegna a consegnare al [Rappresentante della *Masse* e al]⁴⁵ Fiscal Agent, affinché sia trasmesso ai Portatori dei Titoli unitamente al bilancio fornito in conformità all'Articolo 4.2.1 (*Bilanci*), un elenco delle [Controllate/Controllate Rilevanti].]

4.2.4 **Formato dei bilanci**

- (a) I bilanci forniti in conformità all'Articolo 4.2.1 (*Bilanci*) devono contenere uno stato patrimoniale, un conto economico e la nota integrativa al bilancio.
- (b) L'Emittente garantirà che tutti i bilanci consegnati in conformità all'Articolo 4.2.1 (*Bilanci*) siano redatti in conformità ai GAAP e in ordine a periodi di riferimento simili a quelli utilizzati in sede di redazione dei Bilanci Iniziali, salvo ove comunichi [al Rappresentante della *Masse* e]⁴⁶ al Fiscal Agent, affinché ne venga data comunicazione ai Portatori dei Titoli, una modifica apportata ai GAAP ovvero ai periodi di riferimento e i revisori dei conti presentino [al Rappresentante della *Masse* e]⁴⁷ al Fiscal Agent, affinché siano trasmesse ai Portatori dei Titoli:
 - (i) una descrizione delle rettifiche da apportare affinché i bilanci in questione riflettano i GAAP e i periodi di riferimento utilizzati come base di redazione dei Bilanci Iniziali; e

⁴² Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁴³ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁴⁴ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁴⁵ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁴⁶ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁴⁷ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

- (ii) tutte le informazioni necessarie, conformi nella sostanza e nella forma a quanto ragionevolmente richiesto [dal Rappresentante della *Masse*]⁴⁸, di sua iniziativa o su richiesta di un Portatore dei Titoli, allo scopo di consentire ai Portatori dei Titoli di valutare se gli impegni previsti nell'Articolo 4.3 (*Altri impegni*) siano stati rispettati e raffrontare accuratamente la situazione finanziaria dell'Emittente o, se del caso, del Gruppo, riflessa in tali bilanci e la situazione finanziaria indicata dai Bilanci Iniziali.

Qualunque riferimento nelle Condizioni ai "**bilanci**" s'intende diretto ai bilanci rettificati, se del caso, allo scopo di riflettere l'applicazione dei principi adottati in sede di redazione dei Bilanci Iniziali.

4.2.5 [Informazioni

- (a) L'Emittente si impegna a consegnare tempestivamente al [Rappresentante della *Masse* e al]⁴⁹ Fiscal Agent, affinché siano trasmesse ai Portatori dei Titoli, su richiesta di [qualunque Portatore dei Titoli ovvero] [del Rappresentante della *Masse*]⁵⁰ agente su richiesta di un Portatore dei Titoli, tutte le informazioni concernenti la situazione legale o finanziaria, l'attività o le operazioni di un membro del Gruppo, [e, in particolare, ogni informazione riguardante [__]] o eventuali procedimenti giudiziari, arbitrari o amministrativi intentati contro un membro del Gruppo, che [il Rappresentante della *Masse* o]⁵¹ un Portatore dei Titoli abbia ragionevolmente richiesto; e

[N.B.: salvo ove l'economia dell'operazione e/o la situazione dell'Emittente non lo giustificano, si può prevedere di inserire specifici impegni informativi concernenti in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la conformità a leggi e regolamenti applicabili all'Emittente, la conformità a o il mantenimento di autorizzazioni normative, nonché taluni tipi di operazioni (ristrutturazioni, joint-venture e operazioni equivalenti, cambi d'attività, status o sede legale, restrizioni a cessioni, derivati, concessioni di finanziamenti, garanzie reali e personali e fidejussioni, distribuzione di dividendi, riduzione o ammortamento del capitale sociale, rimborso di anticipi in conto corrente e altri prestiti degli azionisti, ecc.)]

- (b) L'Emittente si impegna a organizzare tempestivamente, ove richiesto [da un Portatore dei Titoli ovvero] [dal Rappresentante della *Masse*]⁵² agente su richiesta di un Portatore dei Titoli, una riunione informativa avente ad oggetto le informazioni di cui al paragrafo (a) del presente Articolo.]

4.2.6 Comunicazione di un Evento di Inadempimento

- (a) L'Emittente dovrà notificare tempestivamente [al Rappresentante della *Masse* e]⁵³ al Fiscal Agent qualsiasi Evento di Inadempimento (e le eventuali misure adottate per porvi rimedio) non appena venga a conoscenza del verificarsi dello stesso.
- (b) Su richiesta del [Rappresentante della *Masse*]⁵⁴, agente di sua iniziativa o su richiesta di un Portatore dei Titoli, l'Emittente dovrà inviare tempestivamente un certificato firmato da un rappresentante autorizzato attestante che non vi è alcun Evento di Inadempimento persistente ovvero, qualora persistesse un Evento di Inadempimento, la natura dello stesso e le eventuali misure adottate per porvi rimedio.

⁴⁸ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁴⁹ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁵⁰ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁵¹ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁵² Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁵³ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁵⁴ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

4.2.7 Effetto Pregiudizievole Significativo

L'Emittente si impegna a comunicare tempestivamente al [Rappresentante della Masse e]⁵⁵ al Fiscal Agent, affinché sia comunicato ai Portatori dei Titoli, qualunque fatto o evento che abbia o sia suscettibile di avere un Effetto Pregiudizievole Significativo.

4.3 [Altri impegni]

*[N.B.: in funzione dell'economia dell'operazione e della situazione dell'Emittente, si può valutare - sebbene non sia automatico od obbligatorio - l'inserimento di altri impegni concernenti in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la conformità a leggi e regolamenti applicabili all'Emittente, la conformità a o il mantenimento di autorizzazioni normative, nonché restrizioni (o anche divieti) riguardanti taluni tipi di operazioni (ristrutturazioni, joint-venture e operazioni equivalenti, cambi d'attività, status o sede legale, restrizioni a cessioni, derivati, concessioni di finanziamenti, garanzie reali e personali e fidejussioni, distribuzione di dividendi, riduzione o ammortamento del capitale sociale, rimborso di anticipi in conto corrente e altri prestiti degli azionisti, ecc.)]*⁵⁶

5. INTERESSI

I Titoli fruttano interessi dal (incluso) [] (la "**Data di Emissione**") al (escluso) [] (la "**Data di Scadenza**") al tasso del [] annuo (il "**Tasso d'Interesse**"), pagabile annualmente in via posticipata il [] di ogni anno (ciascuna una "**Data di Pagamento degli Interessi**") e per la prima volta il [].

Ciascun Titolo cesserà di fruttare interessi a partire dalla relativa data di scadenza per il rimborso, salvo ove il pagamento in linea capitale venga impropriamente rifiutato o negato. In tal caso, continuerà a fruttare interessi al tasso del [] (sia prima che dopo la pronuncia del giudizio) sino alla data (inclusa) in cui tutte le somme dovute in relazione a detto Titolo sino al giorno in questione siano ricevute dal o per conto del Portatore dei Titoli interessato.

L'importo di interessi dovuti per ogni Titolo sarà calcolato con riferimento all'importo complessivo di capitale in circolazione dei Titoli detenuti da ogni Portatore dei Titoli; l'importo di tale pagamento sarà arrotondato alla seconda (2^a) cifra decimale più vicina (mezzo centesimo arrotondato al decimale superiore).

Laddove gli interessi debbano essere calcolati con riferimento a un periodo inferiore a un anno, il calcolo sarà effettuato su base [exact/exact] per ogni periodo, sulla base del numero di giorni di calendario trascorsi nel relativo Periodo di Interessi diviso per [365 (o 366 in caso di anno bisestile)]; il risultato così ottenuto sarà arrotondato alla seconda (2^a) cifra decimale più vicina (mezzo centesimo arrotondato al decimale superiore).

6. RIMBORSO E ACQUISTO

I Titoli possono essere rimborsati esclusivamente in conformità alle disposizioni del presente Articolo 6 (*Rimborso e acquisto*), dell'Articolo 8 (*Regime fiscale*) o dell'Articolo 9 (*Eventi di Inadempimento*).

6.1 Rimborso alla scadenza

Salvo ove precedentemente rimborsati ovvero acquistati e annullati in conformità al presente Articolo 6 (*Rimborso e acquisto*), all'Articolo 8 (*Regime fiscale*) o all'Articolo 9 (*Eventi di Inadempimento*), i Titoli saranno rimborsati al loro importo nominale alla Data di Scadenza.

⁵⁵ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

⁵⁶ Qualora si preveda di inserire taluni di questi impegni, per un esempio della loro formulazione si rimanda all'Articolo 15.3 del modello di Contratto di Finanziamento pubblicato dall'Euro PP Working Group contemporaneamente al presente documento e disponibile sul sito web www.euro-privateplacement.com.

6.2 Rimborso anticipato per motivi fiscali

I Titoli potranno, e in talune circostanze dovranno, essere rimborsati prima della Data di Scadenza nel caso in cui vengano applicate determinate imposte francesi ai sensi dell'Articolo 8 (*Regime fiscale*).

6.3 Rimborso anticipato a scelta dei Portatori dei Titoli a seguito di un Cambio di Controllo

Qualora intervenga un Cambio di Controllo, ogni Portatore dei Titoli avrà facoltà - durante il Periodo dell'Opzione Put - di richiedere all'Emittente di rimborsare in tutto o in parte i suoi Titoli (**"Opzione Put a seguito di un Cambio di Controllo"**), al loro importo nominale, maggiorato degli interessi maturati dall'ultima Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) (ovvero, se del caso, dalla Data di Emissione (inclusa)) alla data (esclusa) di rimborso specificata nell'Avviso di Cambio di Controllo (la **"Data di Rimborso Anticipato a seguito di un Cambio di Controllo"**).

Qualora intervenga un Cambio di Controllo, l'Emittente dovrà informare il Fiscal Agent, [il Rappresentante della *Masse*⁵⁷ e i Portatori dei Titoli (**"Avviso di Cambio di Controllo"**) in conformità all'Articolo 12 (*Comunicazioni*), entro e non oltre [] ([]) giorni di calendario dal Cambio di Controllo effettivo. L'Avviso di Cambio di Controllo dovrà specificare (i) il diritto di ogni Portatore dei Titoli di richiedere il rimborso della totalità o di parte dei suoi Titoli, (ii) la Data di Rimborso Anticipato a seguito di un Cambio di Controllo, che deve cadere tra il [] ([]) e il [] ([]) Giorno Lavorativo successivo alla consegna dell'Avviso di Cambio di Controllo, (iii) l'importo del rimborso e (iv) il periodo, di almeno [] ([]) Giorni Lavorativi dalla consegna dell'Avviso di Cambio di Controllo, durante il quale le richieste di rimborso anticipato dei Titoli e i relativi Titoli dovranno pervenire all'Agente Responsabile dell'Opzione Put (il **"Periodo dell'Opzione Put"**).

Per esercitare un'Opzione Put a seguito di un Cambio di Controllo, ogni Portatore dei Titoli dovrà, almeno entro le ore [16.00 (ora di Parigi)] dell'ultimo giorno del Periodo dell'Opzione Put, trasferire (o far sì che vengano trasferiti) i propri Titoli oggetto del rimborso sul conto dell'Agente Responsabile dell'Opzione Put (le cui coordinate sono specificate nell'Avviso di Cambio di Controllo), unitamente a una comunicazione di esercizio debitamente sottoscritta e compilata, sostanzialmente nella forma indicata in un Allegato al Fiscal Agency Agreement (una **"Comunicazione di Esercizio"**) e in cui il Portatore dei Titoli potrà indicare un conto denominato in euro sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti ai sensi del presente Articolo. Qualunque Comunicazione di Esercizio sarà irrevocabile a partire dal momento in cui viene ricevuta dall'Agente Responsabile dell'Opzione Put.

I pagamenti relativi a Titoli a fronte dei quali sia stata validamente esercitata l'Opzione Put a seguito di un Cambio di Controllo, dovranno essere effettuati in euro alla Data di Rimborso Anticipato a seguito di un Cambio di Controllo sul conto indicato nella relativa Comunicazione di Esercizio.

6.4 [Rimborso anticipato a scelta dell'Emittente all'Importo di Rimborso Volontario

L'Emittente potrà, in qualsiasi momento prima della Data di Scadenza e purché ne dia comunicazione (i) ai Portatori dei Titoli con un preavviso di almeno [] ([]) giorni di calendario e non oltre ([] ([]) giorni di calendario e (ii) al Fiscal Agent e all'Agente di Calcolo almeno ([] ([]) giorni di calendario prima della comunicazione di cui al precedente punto (i) (fermo restando che tali comunicazioni saranno irrevocabili e dovranno precisare la data fissata per il rimborso (la **"Data di Rimborso Volontario"**)), rimborsare i Titoli - in tutto ma non in parte - al momento in circolazione, al loro Importo di Rimborso Volontario. Alla Data di Calcolo, l'Agente di Calcolo calcolerà il Tasso di Rimborso Volontario applicabile alla relativa Data di Rimborso Volontario e determinerà l'Importo di Rimborso Volontario pertinente e, non appena possibile o in ogni caso entro e non oltre il Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Calcolo, ne darà comunicazione all'Emittente, al Fiscal Agent e ai Portatori dei Titoli.

⁵⁷ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

A questo proposito, la determinazione di qualunque tasso o importo e la procedura di ogni determinazione o calcolo da parte dell'Agente di Calcolo saranno (in assenza di errore palese) definitive e vincolanti per tutte le parti. L'Agente di Calcolo agirà in veste di esperto indipendente e non in qualità di agente dell'Emittente o dei Portatori dei Titoli.]⁵⁸

6.5 **Rimborso anticipato a scelta dell'Emittente**

L'Emittente potrà, in qualsiasi momento a partire da ([] ([])) mesi prima della Data di Scadenza e purché ne dia comunicazione (i) ai Portatori dei Titoli con un preavviso di almeno [] ([])) giorni di calendario e non oltre ([] ([])) giorni di calendario e (ii) al Fiscal Agent e all'Agente di Calcolo almeno ([] ([])) giorni di calendario prima della comunicazione di cui al precedente punto (i) (fermo restando che tali comunicazioni saranno irrevocabili e dovranno precisare la data fissata per il rimborso), rimborsare i Titoli - in tutto ma non in parte - al momento in circolazione, al loro importo nominale, maggiorato degli eventuali interessi accumulati dall'ultima Data di Pagamento degli Interessi (inclusi) alla data fissata per il rimborso (esclusa).

6.6 **Acquisti**

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento all'acquisto di Titoli, a qualunque prezzo, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

6.7 **Annullamento**

I Titoli rimborsati o acquistati in conformità al presente Articolo 6 (*Rimborso e acquisto*) saranno annullati e non potranno essere rivenduti. L'Emittente sarà manlevato da qualunque obbligo in ordine ai Titoli annullati.

7. **PAGAMENTI**

7.1 **Metodo di pagamento**⁵⁹

Il pagamento in linea capitale e/o interessi in relazione ai Titoli sarà effettuato in euro mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in euro (o altro conto su cui possano essere effettuati accrediti o trasferimenti in euro) aperto a nome del/i Titolare[i] di Conto interessato/i per i Titoli in forma nominativa amministrata (*au nominatif administré*) ovvero di una banca avente accesso al Sistema TARGET indicata dal relativo Portatore dei Titoli nel caso di Titoli in forma interamente nominativa (*au nominatif pur*).

I pagamenti saranno soggetti a qualsiasi imposta o legge o normativa fiscale a essi applicabile, ma fatte salve le disposizioni dell'Articolo 8 (*Regime fiscale*). Nessuna commissione o spesa sarà addebitata ai Portatori dei Titoli in relazione a tali pagamenti.

7.2 **Pagamenti in Giorni Lavorativi**

Qualora una data di scadenza di un pagamento in linea capitale o interessi relativo a un Titolo non fosse un Giorno Lavorativo, il Portatore dei Titoli non avrà diritto al pagamento dell'importo dovuto fino al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo né avrà diritto ad alcun interesse o importo aggiuntivo in forza di siffatto pagamento differito.

7.3 **Fiscal Agent, Agente Pagatore[, Agente di Calcolo], Agente Responsabile dell'Opzione Put e Conservatore del Registro**

Il Fiscal Agent, l'Agente Pagatore[, l'Agente di Calcolo], l'Agente Responsabile dell'Opzione Put, il Conservatore del Registro iniziale e le loro sedi designate sono i seguenti:

⁵⁸ Da inserire in caso di rimborso anticipato a scelta dell'Emittente all'Importo di Rimborso Volontario (*make whole amount*).

⁵⁹ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

[Recapito posta e indirizzo di posta elettronica]

L'Emittente si riserva il diritto di modificare o revocare in qualsiasi momento l'incarico del Fiscal Agent, dell'Agente Pagatore[, dell'Agente di Calcolo], dell'Agente Responsabile dell'Opzione Put e/o del Conservatore del Registro e/o di nominare un altro Fiscal Agent, Agente Pagatore[, Agente di Calcolo], Agente Responsabile dell'Opzione Put o Conservatore del Registro ovvero altri Agenti Pagatori, a condizione di darne comunicazione ai Portatori dei Titoli con un preavviso di non oltre [] ([]) e almeno [] ([]) giorni di calendario, in conformità all'Articolo 12 (*Comunicazioni*) e purché vi siano sempre un Fiscal Agent e un Agente Responsabile dell'Opzione Put con sede in una città di uno Stato Membro dell'Unione Europea.

Qualunque cambiamento di Fiscal Agent dovrà essere comunicato ai Portatori dei Titoli in conformità alle disposizioni dell'Articolo 12 (*Comunicazioni*).

8. REGIME FISCALE

8.1 Tutti i pagamenti in linea capitale e interessi relativi ai Titoli da parte o per conto dell'Emittente saranno effettuati senza alcun genere di ritenuta o prelievo a titolo d'imposta di qualsivoglia natura imposti, applicati o riscossi da o all'interno di qualsiasi giurisdizione, salvo ove tale ritenuta o prelievo siano richiesti dalla legge.

8.2 Qualora ai sensi della legge [francese] un pagamento in linea interessi o capitale relativo ai Titoli dovesse essere assoggettato a una ritenuta alla fonte o un prelievo a titolo di imposte, tributi o tasse presenti o futuri, l'Emittente s'impegna a pagare - nella misura massima in tale momento consentita dalla legge - gli importi supplementari eventualmente necessari affinché i Portatori dei Titoli ricevano, nonostante l'applicazione di tale prelievo o ritenuta alla fonte, gli importi totali per i Titoli in questione in tale momento dovuti ed esigibili; fermo restando tuttavia che nel caso di una modifica di una legge o di un regolamento francese ovvero di un cambiamento nell'interpretazione o applicazione ufficiale di tale legge o regolamento, divenuti efficaci dopo la Data di Emissione e qualora l'Emittente, al momento del successivo pagamento in linea capitale o interessi dovuto a fronte dei Titoli, non fosse in grado di effettuare il pagamento in questione senza dover corrispondere pagamenti aggiuntivi (e tali pagamenti non potessero essere evitati mediante l'adozione di misure ragionevoli da parte dell'Emittente), l'Emittente potrà in qualsiasi momento, ma non prima di [] ([]) giorni di calendario precedenti la data di efficacia di tale modifica, rimborsare tutti i Titoli in tale momento in circolazione, al loro importo nominale, maggiorato degli interessi maturati fino alla data fissata per il rimborso.

Le disposizioni del suesteso paragrafo non si applicano:

- (a) laddove il portatore di detti Titoli sia soggetto a tali imposte, diritti o tasse in forza di qualche legame intrattenuto con la [Francia] all'infuori della mera detenzione dei Titoli in oggetto; oppure
- (b) laddove tale prelievo o ritenuta alla fonte siano imposti ai sensi della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 3 giugno 2003, come modificata dalla Direttiva 2014/48/UE del 24 marzo 2014, ovvero di qualsiasi altra Direttiva dell'Unione Europea che attui la conclusione della riunione del Consiglio ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000 sulla tassazione dei redditi da risparmio o in conformità a qualunque legge volta ad attuare o recepire, ovvero introdotta al fine di recepire, tale Direttiva.

8.3 Qualora l'Emittente fosse tenuto a effettuare pagamenti supplementari in conformità alle disposizioni del precedente Articolo 8.2 e la legge gli vietasse di effettuare un pagamento ai Portatori dei Titoli dell'intero importo in tale momento dovuto ed esigibile (e l'obbligo di effettuare detti pagamenti supplementari non potesse essere evitato mediante l'adozione di misure ragionevoli da parte dell'Emittente), l'Emittente dovrà rimborsare tutti i Titoli in tale momento in circolazione, al loro importo nominale, maggiorato degli interessi maturati fino alla data fissata per il rimborso, al più presto [] ([]) giorni di calendario prima della data di

efficacia del cambiamento di cui al suesteso Articolo 8.2 e al più tardi alla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti supplementari.

- 8.4 Nel caso di un rimborso effettuato in conformità alle disposizioni del precedente Articolo 8.3, l'Emittente comunicherà, o provvederà a comunicare, tale rimborso ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 12 (*Comunicazioni*), al più presto [] ([]) giorni di calendario e al più tardi [] ([]) giorni di calendario prima della data fissata per il rimborso. Nel caso di un rimborso effettuato in conformità alle disposizioni del precedente Articolo 8.3, l'Emittente comunicherà, o provvederà a comunicare, tale rimborso con le stesse modalità, al più presto [] ([]) giorni di calendario e al più tardi [] ([]) giorni di calendario prima della data fissata per il rimborso.

9. EVENTI DI INADEMPIMENTO

Qualunque Portatore dei Titoli potrà, mediante comunicazione scritta inviata all'Emittente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (c/c al Fiscal Agent) prima che tutti gli eventi di inadempimento persistenti siano stati sanati, fare in modo che la totalità, ma non soltanto una parte, dei Titoli da esso detenuti diventi immediatamente dovuta ed esigibile, al rispettivo importo nominale maggiorato degli interessi eventualmente maturati dall'ultima Data di Pagamento degli Interessi (o, se del caso, dalla Data di Emissione) fino alla relativa data di rimborso effettivo, qualora sia intervenuto uno degli eventi di seguito descritti (ciascuno un "Evento di Inadempimento").

9.1 Mancato pagamento

L'Emittente non adempie al pagamento di un importo ai sensi delle Condizioni quando lo stesso diventa dovuto ed esigibile, salvo ove [l'omissione del pagamento sia causata da un errore amministrativo o tecnico e] il pagamento sia effettuato entro [] ([]) Giorni Lavorativi dalla data di scadenza del medesimo.

9.2 Mancato rispetto degli impegni finanziari

Inadempimento da parte dell'Emittente di uno qualunque degli obblighi di cui all'Articolo 4.1 (*Impegni finanziari*).

9.3 Violazione di altri obblighi ai sensi delle Condizioni

Inadempimento da parte dell'Emittente di uno dei suoi obblighi ai sensi delle Condizioni (eccettuati quelli di cui all'Articolo 9.1 (*Mancato pagamento*) e all'Articolo 9.2 (*Violazione degli impegni finanziari*) qualora, nella misura in cui sia possibile sanare tale violazione, la stessa non venga sanata entro [] ([]) giorni di calendario dalla prima delle date seguenti: (i) la data in cui l'Emittente viene a conoscenza di detta violazione e (ii) la data alla quale un Portatore dei Titoli comunica siffatta violazione all'Emittente, richiedendo che venga sanata.

9.4 Inadempimento Incrociato ⁶⁰

- (a) L'Emittente o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] non adempie al pagamento di un importo in relazione all'Indebitamento Finanziario alla relativa data di scadenza o dopo l'eventuale periodo di tolleranza applicabile, ovvero non effettua il pagamento di un importo da esso dovuto ai sensi di una garanzia relativa a tale Indebitamento Finanziario nel momento in cui la garanzia in questione viene richiamata, a condizione che l'importo dell'Indebitamento Finanziario sopra citato superi [] euro ([EUR] []).
- (b) Qualunque Indebitamento Finanziario dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti], a seconda del caso, è dichiarato o diviene dovuto ed esigibile prima della scadenza prevista a seguito del verificarsi di un relativo

⁶⁰ Eventualità di inadempimento incrociato da esaminare di caso in caso.

inadempimento (di qualsivoglia natura), a condizione che l'importo dell'Indebitamento Finanziario sopra citato superi [] euro ([EUR] []) ⁶¹.

- (c) Qualsiasi creditore con cui l'Emittente o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] abbia contratto un Indebitamento Finanziario ponga termine al o sospenda il corrispondente obbligo a seguito del verificarsi di un relativo inadempimento (di qualsivoglia natura), a condizione che l'importo dell'Indebitamento Finanziario sopra citato superi [] euro ([EUR] []). ⁶²
- (d) Qualunque creditore dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] ha il diritto di dichiarare esigibile un Indebitamento Finanziario di un membro del Gruppo prima della scadenza prevista a seguito del verificarsi di un relativo inadempimento (di qualsivoglia natura), a condizione che l'importo dell'Indebitamento Finanziario sopra citato superi [] euro ([EUR] []).

9.5 Insolvenza

- (a) L'Emittente o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] non è in grado ovvero riconosce la propria incapacità di onorare i propri debiti alla scadenza, sospende il pagamento dei propri debiti ovvero, a causa di problemi finanziari in corso o previsti, dà inizio a trattative con uno o più creditori nell'ottica di rinegoziare il proprio indebitamento.
- (b) L'Emittente o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] è insolvente (*état de cessation de paiement*), ovvero un membro del Gruppo diviene insolvente (*état de cessation de paiement*) secondo quanto definito da qualunque legge applicabile in materia di diritto fallimentare.
- (c) Viene dichiarata una moratoria sul debito dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti].

9.6 Procedure concorsuali per insolvenza ⁶³

Nella misura consentita dalla legge:

- (a) un organo sociale prenda una decisione ovvero venga intentata una procedura giudiziaria o altra misura mirante a:
 - (i) sospensione dei pagamenti, ottenimento di una moratoria sulla totalità o su una parte dei debiti, scioglimento, attivazione di una procedura di salvaguardia (*procédure de sauvegarde*), procedura di salvaguardia accelerata (*procédure de sauvegarde accélérée*), procedura di salvaguardia finanziaria accelerata (*procédure de sauvegarde financière accélérée*), riorganizzazione giudiziaria (*redressement judiciaire*), liquidazione giudiziaria (*liquidation judiciaire*) o ristrutturazione (in particolare, nell'ambito di un mandato ad hoc (*mandat ad hoc*) o conciliazione (*conciliation*)) dell'Emittente [o di una delle sue Controllate] [a eccezione comunque della liquidazione o della ristrutturazione mediante composizione amichevole di una delle Controllate dell'Emittente]; oppure
 - (ii) la stipula da parte dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] di un accordo di riorganizzazione, cessione o rinegoziazione con un creditore a causa di problemi finanziari in corso o previsti; oppure

⁶¹ Inserimento di una soglia da discutere.

⁶² Inserimento di una soglia da discutere.

⁶³ Clausola da modificare in caso di Emittente non francese. L'efficacia di alcune delle presenti disposizioni dipende dal diritto fallimentare applicabile nel paese in cui l'Emittente, le sue Controllate e/o le sue Controllate Rilevanti, a seconda del caso, sono registrati o mantengono il centro dei loro interessi principali.

- (iii) la nomina nei confronti dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] ovvero della totalità o di parte dei rispettivi beni, di un liquidatore, amministratore giudiziario, curatore fallimentare, amministratore provvisorio, amministratore *ad hoc*, conciliatore o di qualunque altro soggetto che svolga mansioni simili [a eccezione comunque della nomina di un liquidatore nell'ambito di una liquidazione amichevole di una delle Controllate dell'Emittente];
- (b) l'Emittente o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] richieda la nomina di un amministratore *ad hoc* (*administrateur ad hoc*) o l'attivazione di una procedura di conciliazione (*procédure de conciliation*) in conformità agli Articoli L. 611-3 - L. 611-15 del Codice di Commercio francese;
- (c) sia emessa un'ordinanza di apertura di una procedura di salvaguardia (*procédure de sauvegarde*), procedura di salvaguardia accelerata (*procédure de sauvegarde accélérée*), procedura di salvaguardia finanziaria accelerata (*procédure de sauvegarde financière accélérée*), riorganizzazione giudiziaria (*redressement judiciaire*), liquidazione giudiziaria (*liquidation judiciaire*) o di cessione giudiziaria totale dell'impresa (*cession totale de l'entreprise*) o cessione parziale dell'impresa (*cession partielle de l'entreprise*) nei confronti dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] ai sensi degli Articoli L. 620-1 - L. 670-8 del Codice di Commercio francese; oppure
- (d) nei confronti dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] venga intentata una procedura o azione o emessa una pronuncia avente un effetto analogo a una delle procedure di cui ai suesposti commi (a) o (b).

9.7 Cessazione o sospensione dell'attività

Qualunque sospensione o cessazione da parte dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti] della totalità o di parte della relativa attività.⁶⁴

[N.B.: in funzione dell'economia dell'operazione e della situazione dell'Emittente, è possibile - seppure non automatico od obbligatorio - inserire altri Eventi di Inadempimento quali in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita della totalità o di una parte sostanziale dei beni da parte dell'Emittente o di una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti], l'illegalità, il verificarsi di un evento che abbia o sia suscettibile di avere un Effetto Pregiudizievole Significativo, l'attivazione di una procedura giudiziaria, arbitrale o amministrativa riguardante l'Emittente o una [delle sue Controllate/delle Controllate Rilevanti], l'attuazione di una procedura comportante l'escussione o il realizzo di garanzie reali ovvero riserve concernenti - o il rifiuto dei revisori dei conti di certificare - il bilancio, ecc.]⁶⁵

10. PRESCRIZIONE

Tutti i diritti nei confronti dell'Emittente relativi al pagamento in linea capitale o interessi in ordine ai Titoli decadranno dieci (10) anni (nel caso del capitale) e cinque (5) anni (nel caso degli interessi) dalla data di scadenza del relativo pagamento.

11. DICHIARAZIONI DEI PORTATORI DEI TITOLI⁶⁶

I Portatori dei Titoli saranno automaticamente raggruppati per la difesa dei loro interessi comuni in una *masse* (la "**Masse**"). La *Masse* sarà disciplinata in base alle disposizioni degli Articoli L.228-46 e segg. del Codice Monetario e Finanziario francese.

⁶⁴ La formulazione di questo Evento di Inadempimento deve essere modificata in base alla struttura del Gruppo.

⁶⁵ Qualora si preveda di inserire taluni di questi Eventi di Inadempimento, per un esempio della loro formulazione si rimanda all'Articolo 16.1 del modello di Contratto di Finanziamento pubblicato dall'Euro PP Working Group contemporaneamente al presente documento e disponibile sul sito web www.euro-privateplacement.com.

⁶⁶ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

La *Masse* costituirà una persona giuridica separata e agirà in parte per il tramite di un rappresentante (il "**Rappresentante della Masse**")⁶⁷ e in parte mediante assemblee generali dei Portatori dei Titoli.

In conformità alle disposizioni dell'Articolo R. 228-71 del Codice di Commercio francese, i diritti di ogni Portatore dei Titoli a partecipare alle assemblee generali saranno attestati da scritture nei registri del Conservatore del Registro e/o del/i relativo/i Titolare[i] di Conto a nome del Portatore in questione alla mezzanotte [(ora di Parigi)] del terzo (3°) Giorno Lavorativo precedente la data fissata per l'assemblea generale pertinente.

Le assemblee generali deliberano a maggioranza di due terzi (2/3) dei voti espressi dai Portatori dei Titoli partecipanti alle stesse o ivi rappresentati, in conformità all'Articolo L. 228-65 del Codice di Commercio francese.

Il nome e i dati di contatto del Rappresentante della *Masse* iniziale sono:

[__]

[Recapito posta e indirizzo di posta elettronica]

Il nome e i dati di contatto del Rappresentante supplente (il "**Rappresentante dei Portatori dei Titoli**") sono:

[__]

[Recapito posta e indirizzo di posta elettronica]

Il Rappresentante dei Portatori dei Titoli sostituirà il Rappresentante dei Portatori dei Titoli Iniziale qualora quest'ultimo si dovesse dimettere o non fosse in grado di svolgere le sue mansioni. In caso di decesso, dimissioni o revoca del Rappresentante dei Portatori dei Titoli, la sua sostituzione sarà deliberata dall'assemblea generale dei Portatori dei Titoli.

Il Rappresentante percepirà una remunerazione per la prestazione dei servizi pari all'importo di [__] euro (al lordo delle imposte) annui, pagabili a ogni Data di Pagamento degli Interessi, con un primo pagamento alla Data di Emissione.

Tutti i Portatori dei Titoli interessati potranno ottenere in qualsiasi momento i nominativi e i recapiti del Rappresentante della *Masse* e del Rappresentante dei Portatori dei Titoli presso la sede legale dell'Emittente e la sede specificata di qualunque Agente Pagatore.]⁶⁸

12. COMUNICAZIONI

[Qualunque comunicazione al Rappresentante della *Masse* si riterrà debitamente effettuata se inviata mediante posta ordinaria o via e-mail. In tal caso, si riterrà effettuata il secondo (2°) Giorno Lavorativo dopo il suo invio.]⁶⁹

Qualunque comunicazione ai Portatori dei Titoli si riterrà debitamente effettuata se inviata mediante posta ordinaria ai loro rispettivi recapiti postali. In tal caso, si riterrà effettuata il secondo (2°) Giorno Lavorativo dopo il suo invio.

13. [ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'Emittente potrà, senza il consenso dei Portatori dei Titoli, emettere ulteriori titoli da assimilare (*assimilables*) ai Titoli, purché tali ulteriori titoli e i Titoli abbiano diritti identici sotto

⁶⁷ Punto chiave: il rappresentante dei Portatori dei Titoli deve essere scelto in base alla sua capacità tecnica di svolgere gli incarichi affidatigli, in particolare qualora il suo incarico sia di verificare la conformità agli Indici Finanziari e/o ad altri impegni dell'Emittente, il che implica una corrispondente remunerazione.

⁶⁸ Nel caso di obbligazioni emesse al di fuori della Francia, è possibile inserire una clausola di "*Masse Contrattuale*" [conosciuta in Francia come clausola di "*masse allegée*".]

⁶⁹ Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

tutti gli aspetti (ovvero sotto tutti gli aspetti eccetto il prezzo di emissione e il corrispondente primo pagamento di interessi) e che i termini di tali ulteriori titoli prevedano tale assimilazione.

Nel caso di tale assimilazione, i portatori di tali ulteriori titoli e i Portatori dei Titoli saranno raggruppati in una sola *masse*. I riferimenti nelle presenti Condizioni ai Titoli s'intendono comprensivi di qualunque altro titolo emesso ai sensi del presente articolo e assimilato ai Titoli.]⁷⁰

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I Titoli sono regolati dalla legge francese.

Qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione alle Condizioni sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Commercio [di Parigi].

⁷⁰ Da inserire nel caso in cui non sia esclusa l'emissione di Titoli (*assimilables*) da assimilare. Da adattare in caso di emissioni non soggette al diritto francese.

**ALLEGATO 1 AI TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI
MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ**

Certificato di Conformità

Da: [Emittente], in qualità di Emittente

A: [Rappresentante della Masse], in qualità di Rappresentante della Masse

Copia per conoscenza a: [Fiscal Agent], in qualità di Fiscal Agent

Data: []

Il presente certificato costituisce un Certificato di Conformità rilasciato in conformità alle disposizioni dell'Articolo 4.1 (*Impegni finanziari*). I termini definiti nelle Condizioni hanno nel presente Certificato di Conformità lo stesso significato.

Il presente Certificato di Conformità è rilasciato in relazione al Periodo di Test che inizia il [] e si chiude il [].

Per il Periodo di Test coperto dal presente Certificato di Conformità, il livello di ciascun Indice Finanziario è indicato nella tabella seguente:

Indici finanziari	Livello
Indice []	[]
Indice []	[]

Gli Indici Finanziari che figurano nella precedente tabella sono stati calcolati sulla base dei dati seguenti, in conformità ai bilanci per il Periodo di Test oggetto del presente Certificato di Conformità:

[dato finanziario]	EUR []
[dato finanziario]	EUR []
[dato finanziario]	EUR []
[dato finanziario]	EUR []

Con il presente Certificato di Conformità Vi informiamo altresì che per il Periodo di Test da esso coperto: *[da compilare se del caso, qualora l'Emittente intenda comunicare ai Portatori dei Titoli eventuali informazioni finanziarie]*.

Con ciò Vi confermiamo che alla data del presente Certificato di Conformità non sussiste alcun Evento di Inadempimento.

Distinti saluti,

.....
[Emittente]

Da: []

Per certificazione, i revisori dei conti:

.....
[Revisori dei conti dell'Emittente]
Da: [***]

**ALLEGATO 2 AI TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI
ELENCO DELLE GARANZIE REALI E/O DELLE QUASI-GARANZIE REALI ESISTENTI ALLA
DATA DI EMISSIONE**

**ALLEGATO 2 AL CONTRATTO
IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE**